

BOZZE DI STAMPA

16 aprile 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)**

TOMO I

dall'articolo 1 all'articolo 6

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

01.1

MARCUCCI, FERRARI, MISIANI, PITTELLA

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

1.550

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché le attività para - alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale ma che risultano iscritte negli archivi degli uffici del commercio del comune nel quale operano.»;

b) *al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «per le attività para - alberghiere di cui al comma 1, la base di calcolo per i ricavi o corrispettivi di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, è determinata dall'ammontare indicato nel modello dei redditi per l'anno 2019 tra i REDDITI da Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.».

1.1

PETRENGA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «attività di impresa» aggiungere le seguenti: «o concessionarie di servizi al pubblico».

1.2

PIARULLI

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, che percepiscono entrate istituzionali»;*

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della media di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».*

1.3

DAMIANI

Apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-bis, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il numero dei tesserati dichiarati nell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al numero dichiarato nell'anno 2019. Per una corretta determinazione del valore, si fa riferimento all'elenco che il CONI, ogni anno, trasmette all'Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa vigente. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'Agenzia delle Entrate richiede, previa intesa, elementi di riscontro al CONI»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti costi e corrispettivi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 bis, comprese quelle che si sono iscritte al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore duemila euro»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, l'Agenzia delle entrate fa riferimento al dato ISTAT relativo a "Indagine sulle spese delle famiglie", spesa media mensile nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva».

1.4

SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore sportivo non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».

Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 30 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «520 milioni di euro».

1.5

CONZATTI, FARAONE, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 sono individuate ulteriori misure per il sostegno degli esercenti attività di bus turistici. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di cui al precedente periodo. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile a quello previsto ai sensi dell'articolo 182 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».

1.6

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore turistico alberghiero non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».

1.7

PAROLI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le attività con quote associative, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, i ricavi dati dalle stesse quote sono da considerare ai fini del computo delle perdite di fatturato».

1.8

MARINO

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, nel limite di 150 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive presenti nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche come affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.9

LEONE, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono esclusi i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i soggetti titolari di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»;

b) *dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il contributo a fondo perduto calcolato ai sensi dei precedenti commi viene riconosciuto per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con*

le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni.».

1.10

CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

1.11

SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le parole: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;*

b) *al comma 5, lettera e) sopprimere le parole: «e fino a 10 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,3 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.12

NENCINI, MARINO

Al comma 3, le parole: «non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano subito una diminuzione

non inferiore al 50 per cento del fatturato totale del 2020 rispetto al fatturato totale del 2019».

1.13

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* « non superiori ai 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 5 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«f) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

1.14

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 5 lettera e) sopprimere le seguenti parole:* «e fino a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

1.15

SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «non superiori a 10 milioni di euro» con le seguenti: «non superiori a 50 milioni di euro»;*

b) *al comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

«e-bis) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,8 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.16

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 3, sopprimere la parola: «secondo».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «non superiori a 10 milioni di euro» con le seguenti: «non superiori a 8 milioni di euro».

1.17

MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con: «50 milioni».*

b) *al comma 5, alla lettera d), sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni».*

c) *al comma 5, alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni», nonché sostituire le parole: «10 milioni» con le parole: «50 milioni».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.18

PITTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*

c) *al comma 5, lettera e), sostituire le parole: da: «5 milioni» fino alla fine della lettera con le seguenti: «10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «centocinquantamila euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».*

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

1.19

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *al comma 5:*

- *alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*

- *alla lettera e) sostituire le parole: «superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro» con le seguenti: «superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;*

c) *al comma 6 abrogare le parole: «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».*

1.20

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

al comma 5:

- alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;

- alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni», nonché sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

al comma 6 sopprimere le parole: «non può essere superiore a euro 150.000».

1.21

PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le parole: «50 milioni»;

al comma 5:

alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni»;

alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni», nonché sostituire le parole: «10 milioni» con le parole: «50 milioni».

al comma 6 abrogare le parole: «non può essere superiore a e 150.000».

1.22

RICHETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con: «50 milioni»;

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) 10 per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.23

PITTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

c) *al comma 6, sostituire le parole: «centocinquantamila euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».*

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

1.24

LAUS, PITTELLA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».*

1.25

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *Al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».*

1.26

FERRO

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».

1.27

PARAGONE

Al comma 3, sostituire le parole le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

1.28

CASTALDI, GIROTTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:*

«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni-di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».*

1.29

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».*

1.30

MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *al comma 5 lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.31

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3 le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*

2) *al comma 4 le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;*

3) *al comma 5 lettera e) le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».*

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.32

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*

b) *al comma 4 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;*

c) *al comma 5 lettera e) le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».*

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.33

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3 le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*

2) *al comma 5 lettera e) le parole: «io milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*

3) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».*

1.34

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*

b) *al comma 5 lettera e) le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*

c) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».*

1.35

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE, CASTALDI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;*

b) *al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;*

c) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni.».

1.36

LAUS, STEFANO, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;*

- b) *al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;*
- c) *al comma 5 lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni».*

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.37

STEFANO, LAUS, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;*
- b) *al comma 5 lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;*
- c) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».*
-

1.38

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;*

2) *sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

1.39

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.41

FENU, DELL'OLIO, CASTALDI, PAVANELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.42

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, inserire, alla fine, il seguente periodo: «Il contributo spetta alle imprese alberghiere e termali, indipendentemente dal volume*

di ricavi e compensi registrato nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019», *inserire le seguenti:* «e a alle imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione»;

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Per le imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione, l'ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in proporzione all'ammontare degli investimenti effettuati, come segue:

1) settemila euro per ammontare di investimenti effettuati non superiori a centomila euro;

2) ventottomila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

3) settantamila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

4) per ammontare di investimenti effettuati superiori a 1 milione di euro si applica l'importo massimo di cui al comma 6;

d) *al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese alberghiere e termali l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150 mila per ciascuna struttura gestita».

1.43

LAUS

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle cooperative sociali regolarmente iscritte al relativo albo regionale e munite dei requisiti di legge, il contributo di cui al presente articolo spetta indipendentemente dal limite di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.44

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le strutture cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, il limite massimo di cui al precedente periodo è elevato a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «510 milioni».

1.45

PITTELLA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il limite di 10 milioni di euro non si applica alle imprese turistico ricettive ed a quelle termali»;*

b) *al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive e per quelle termali, l'importo del contributo di cui al presente articolo può essere superiore a 150.000 euro.».*

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».

1.46

DAMIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ovvero che dalla data del 1° gennaio 2020 abbiano avuto patologie ed infortuni gravi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, tali da compromettere per un periodo di almeno 3 mesi l'attività lavorativa, ovvero ancora per le professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, o, nel rispetto della bigenitorialità, per i professionisti che abbiano adottato un minore, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma e nella misura di cui al successivo comma 5 lettera f)».

1.47

NENCINI, MARINO

Il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2019.».

1.48

RICHETTI

Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020, a cui vengono sottratte le componenti di acquisti di merci e prodotti e di costi del personale, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile corrispondente dell'anno 2019.».

1.49

FAZZONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole:* «il contributo a fondo perduto spetta» *inserire le seguenti:* «come determinato dal comma 5» *e sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto, di cui al comma 4, è determinato secondo i seguenti scaglioni di perdita di fatturato e dei corrispettivi:

a) *con una perdita di fatturato e dei corrispettivi pari o superiore al 30 per cento nella misura del 60 per cento della perdita stessa;*

b) *con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 25 per cento e fino al 30 per cento nella misura del 50 per cento della perdita stessa;*

c) *con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 20 per cento e fino al 25 per cento nella misura del 40 per cento della perdita stessa;*

d) *con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 15 per cento e fino al 20 per cento nella misura del 30 per cento della perdita stessa».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.50

FENU, DELL'OLIO, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4 dopo le parole: «a fondo perduto spetta» inserire le seguenti: «, ai sensi del comma 5,»;*

2) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di una percentuale compresa fra il 15 per cento e il 29 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, ai soggetti di cui al comma i il contributo di cui al comma 5 spetta per l'importo proporzionale al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

1.51

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole: «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.»;*

b) *al comma 6, sopprimere le parole: «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».*

1.52

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, le parole: «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.» *sono sostituite dalle seguenti:* «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.».

1.53

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile», *ove ricorrano, sono soppresse.*

1.54

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile», *ove ricorrano, sono soppresse.*

1.55

PITTELLA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020», *inserire le seguenti:* «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.56

SCIASCIA, PEROSINO, MODENA, DAMIANI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020», inserire le seguenti: «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «470 milioni di euro».

1.57

FENU, PAVANELLI, CROATTI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «anno 2020» inserire le seguenti: «, relativi all'attività d'impresa indicata come prevalente nella denuncia di inizio attività e in riferimento alla quale si registri ordinariamente il più elevato volume d'affari dell'impresa senza tenere in conto l'attività primaria svolta presso la singola sede ovvero presso la singola unità locale,».

1.58

TURCO, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «inferiore almeno del 30 per cento» con le seguenti: «inferiore almeno del 20 per cento».*

b) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per fatto 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

1.59

PAROLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente:

al comma 12 sostituire le parole: «11.150 milioni», con le seguenti: «12.150 milioni»;

sopprimere l'articolo 41;

all'articolo 42, comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 450 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.60

RICHETTI

Al comma 4 sostituire la parola: «30» con la seguente: «25».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.61

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4 dopo le parole: «dell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

1.62

MOLLAME

Al comma 4, dopo le parole: «dell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 25 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

1.63

STEFANO

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo di cui al presente articolo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nei limiti di».

1.64

AGOSTINELLI, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le piccole imprese agricole il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

1.65

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

1.66

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i parametri di cui al precedente periodo si applica il moltiplicatore 4».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «510 milioni».

1.67

MODENA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «si fa riferimento» aggiungere le seguenti: «esclusivamente al fatturato relativo all'attività caratteristica e solo alle somme acquisite in via definitiva».

1.68

CONZATTI, MARINO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dell'operazione di cessione di beni» inserire le seguenti: «con esclusione delle cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa».

1.69

PITTELLA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».

1.70

CONZATTI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».

1.71

FERRO, DAMIANI, GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Per le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), rientra nella valutazione delle perdite di cui al primo periodo, assieme alle attività commerciali, anche il differenziale delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi di cui al comma 1 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;*

b) *al comma 8, dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere le seguenti: «, ivi compreso le modalità con cui le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) autocertificano le perdite di introiti da quote associative di cui al comma 4,».*

1.72

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 4, dopo le parole: «dal 1 gennaio 2019», inserire le seguenti: «o hanno iniziato l'attività dalla stessa data con comunicazione al registro imprese (impresa attiva), indipendentemente dalla data di apertura della Partita Iva».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «545 milioni».

1.73

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «, nonché ai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».

1.74

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2019,» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora-in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».

1.75

FERRO

Sostituire l'ultimo periodo del comma 4 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 o, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di competenza, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

1.76

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, dopo le parole: «requisiti di cui al presente comma» è inserito il seguente periodo: «così come ai soggetti pur potendo provare l'apertura della partita IVA nell'anno 2019 o negli anni precedenti possano comprovare l'avvenuto inizio di attività commerciale e/o professionale negli anni 2019 e successivi».

1.77

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «fatta eccezione per le attività connesse alla filiera del turismo ricadenti in aree sciistiche, la cui perdita di fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2020/ marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2018/ marzo 2019».

1.78

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.79

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato di cui al primo periodo può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.80

CONZATTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata anche con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.81

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.82

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.83

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.84

CALIGIURI

Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.85

PARAGONE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».

1.86

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

1.87

COLLINA, FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il contributo a fondo perduto spetta, altresì, ai soggetti titolari di partita Iva, con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nell'anno 2019, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 compreso tra il 20 e il 30 per cento, che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che a decorrere dal 1° gennaio 2020 abbiano con continuità alle proprie dipendenze personale regolarmente contrattualizzato. L'ammontare del contributo per tali soggetti è determinato in misura fino al 50 per cento rispetto all'importo definito ai sensi del comma 5, lettere a) e b).».

Conseguentemente,

al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni» con le seguenti: «nei limiti di 11.500 milioni»;

all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

1.88

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

1.89

NANNICINI

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1° gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni od prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

1.90

FARAONE, MARINO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai fini del calcolo della media di cui al comma 4, non rilevano i mesi, relativi all'anno 2019, in cui l'attività è rimasta chiusa al seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:

- lavori di ristrutturazione edilizia;
- maternità;
- assistenza del coniuge, di un familiare o di un affine entro il secondo grado a causa di malattia o disabilità.

4-ter. Il soggetto interessato allega all'istanza di domanda la documentazione comprovante il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 4-ter.».

Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».

1.91

SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo inerente la riduzione del fatturato di cui al comma precedente, si computano anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.343,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 193,6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.92

FENU, DELL'OLIO, CASTALDI, PAVANELLI, CROATTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma 4, riferiti all'anno 2020, non si considerano gli importi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzati nel 2019 e fatturati nel 2020. Il calcolo di tali importi deve essere certificato da un revisore legale dei conti».

1.93

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche con partita IVA ai fini del calcolo del fatturato sono inclusi anche i ricavi defiscalizzati».

1.94

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai soggetti che nel corso del 2019 hanno avuto interruzione documentabile dell'attività, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei cor-

rispettivi dell'anno 2019 di cui al primo periodo del presente comma si determina soltanto in riferimento ai mesi di operatività. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

1.95

VITALI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il contributo a fondo perduto riconosciuto anche per i soggetti titolari di partita IVA i cui redditi ISEE risultano essere inferiori ad euro 20.000,00».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.96

RICHETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2019 come segue:

a) ottanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) quaranta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

f) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.97

DE POLI

Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a)« sono sostituite dalle seguenti: »in misura pari alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021 e l'ammontare degli stessi nel periodo corrispondente relativo al medesimo periodo temporale precedente».

1.98

DE POLI

Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a)« sono sostituite dalle seguenti: »sulla base di una quota dei costi effettivamente sostenuti dall'imprenditore nell'anno 2020 e strettamente inerenti all'attività d'impresa. Per il 2021 è riconosciuta una quota pari almeno al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 da tutti i soggetti economici che rispettino il requisito d'accesso. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al termine dello stato d'emergenza».

1.99

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, le parole: «all'importo ottenuto applicando una percentuale», e le parole da: «come segue» a: «10 milioni di euro» sono abrogate.

1.100

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» con le seguenti: «applicando una percentuale al doppio della differenza».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.101

PARAGONE

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» con le seguenti: «applicando una percentuale al doppio della differenza».

1.102

TURCO, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «a) sessanta per cento» fino a: «10 milioni di euro» con le seguenti: «a) settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;*

b) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.»;

b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nei confronti degli operatori economici che pur avendo attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, non hanno conseguito ricavi nel corso del medesimo anno d'imposta.»;

c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».

1.103

BOTTO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi»;*

2) *alla lettera b), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «cento»;*

3) *alla lettera c), sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «ottanta».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

1.104

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «cento».*

1.105

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cento».

1.106

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:*

«a-bis) centoventi per cento per i soggetti esercenti l'attività delle guide alpine con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;»;

b) *al comma 6, dopo le parole: «diverse dalle persone fisiche» aggiungere, infine, le seguenti: «e duemila euro per le persone fisiche che esercitano l'attività delle guide alpine».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

1.107

CROATTI, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro.».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

1.108

FERRO

Sostituire l'ultimo periodo del comma 5 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 o che, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di

competenza, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano, per l'anno 2019, i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA o i mesi decorrenti dall'effettivo inizio dell'attività.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

1.109

DAMIANI

Al comma 5, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA» ed aggiunta la seguente lettera:

«f) la misura del contributo a fondo perduto è calcolata in euro 1.000,00 per tutti i soggetti, con ricavi non superiori nel 2019 e nel 2020 ad euro 25.000,00 annue che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Allo stesso modo, e con gli stessi limiti, il contributo è corrisposto ai professionisti che a partire dal 1° gennaio 2020 abbiano avuto infortuni o malattie gravi che abbiano comportato un periodo di sospensione dell'attività lavorativa di almeno 3 mesi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, alle libere professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e nel rispetto della bigenitorialità ai professionisti che abbiano proceduto all'adozione di un minore».

1.110

DELL'OLIO, CASTALDI, GIROTTI, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021»;

b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

1.111

GARRUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che nell'anno 2019 hanno sospeso l'attività per la ristrutturazione, documentalmente provata, degli immobili ove svolgono la medesima, ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, non si computano i mesi di sospensione dell'attività.»;*

b) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

1.112

VACCARO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistiche, le percentuali di cui al primo periodo, lettere da a) a e), sono aumentate di un ulteriore 30 per cento.»;*

b) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».*

1.113

MARINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che non abbiano già beneficiato di altri contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e che nell'anno 2019 abbiano effettuato interventi di ristrutturazione sui relativi locali, il contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali di cui al comma 5 alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019, esclusi i mesi di chiusura dovuti ai predetti interventi di ristrutturazione, e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «446 milioni».

1.114

FENU, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo a fondo perduto spetta altresì ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA in data anteriore al 1° gennaio 2019 e che, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta nello svolgimento dell'attività ordinaria nel corso dell'anno 2019, ovvero per adempimenti preliminari allo svolgimento dell'attività, documentati o documentabili, non possono dichiarare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari a quella di cui al comma 4. In tal caso, in deroga al comma 5, il contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori alla soglia di cui al comma 3, ed è commisurato ai costi fissi, documentati o documentabili, sostenuti dai soggetti titolari di partita IVA nel corso dell'anno 2020».

1.115

GRASSI, PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato».

1.116

CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto per il 2021, è pari al 20 per cento della riduzione del fatturato registrato tra 1° aprile e il 31 dicembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.117

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro e le imprese che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, si determina una quota di contributo comunque spettante ai soggetti richiedenti per il ristoro dei costi fissi di funzionamento nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019 nei limiti delle perdite economiche esposte nel Bilancio di esercizio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.118

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le imprese del settore HO.RE.CA., la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la misura del contributo di cui al comma 5 è incrementata di ulteriori 15 punti percentuali».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.119

DE POLI

Il comma 6 è abrogato.

1.120

FERRO

Al comma 6 dopo la parola: «centocinquantamila» aggiungere le seguenti: «per unità produttiva».

1.121

TURCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche», con le seguenti: «per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a quattromila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».*

b) *al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le seguenti: «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro,».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».

1.122

RICHETTI

Al comma 6 sostituire la parola: «mille» con la seguente: «millecinquecento» e la parola: «duemila» con la seguente: «tremila».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.123

MALLEGNI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;*

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «450 milioni».

1.124

CROATTI, GIROTTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;*

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547 milioni».

1.125

VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;*

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547 milioni».

1.126

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;*

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.127

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;*

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.128

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.129

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.130

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «*valutati in*» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.131

CIRINNÀ

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le sole imprese del settore turistico-recettivo l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a trecento mila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

1.132

DAMIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».

1.133

PITTELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».

1.134

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.

6-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 6-bis è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5, se tale differenza risulta positiva.

6-quater. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i soggetti interessati presentano, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6-quinquies. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-quater, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto;

6-sexsies. Il contributo di cui al comma 6-quinquies è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.135

CONZATTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, che sono rimasti esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da quelli di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'ammontare del contributo a fondo perduto, spettante alle condizioni di cui al presente articolo, è determinato raddoppiando le percentuali previste dal comma 5».

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.136

DELL'OLIO, GIROTTA, CASTALDI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2020»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni.».

1.137

PESCO, PAVANELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta con una maggiorazione del 20 per cento dell'importo, da utilizzare:

a) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) in compensazione al pagamento di fatture elettroniche, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'emittente fattura e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni del credito in compensazione fatture elettroniche.».

1.138

TIRABOSCHI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Con riferimento alle imprese del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, il contributo di cui al presente articolo è concesso anche tenendo conto delle evidenze contabili, ovvero fatturazioni o contratti registrati per investimenti in acquisizione di aziende o beni strumentali specifici effettuati tra gennaio 2019 e febbraio 2021, nonché tenendo conto del criterio della liquidazione IVA.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità del contributo erogato ai sensi del comma 7-bis».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.139

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«*9-bis.* Oltre al contributo determinato ai sensi del comma 5, in presenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, spetta l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" commisurato ai costi fissi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7.

9-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alle percentuali di cui al comma 5, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019: canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali; canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente; spese condominiali e di riscaldamento; l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi, per la quota rimasta effettivamente a carico del datore di lavoro; i consumi quali l'energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i consumi idrici, i carburanti e i lubrificanti, utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura fiscalmente deducibile.

9-quater. Il contributo di cui al comma *9-bis* spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.

9-quinquies. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma *9-bis*, in soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Si applicano le modalità e i termini di presentazione di cui al comma 8. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'erogazione del presente contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9-sexies. Agli oneri di cui ai commi da *9-bis* a *9-quinquies*, valutati in 2.000 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 160 del 2019».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.140

Emanuele PELLEGRINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Il contributo a fondo perduto nell'importo massimo di duemila euro è riconosciuto anche alle Associazioni sportive dilettantistiche non in possesso di partita IVA. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 del presente articolo.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 236 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.141

PARRINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.142

FLORIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.143

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.144

NANNICINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1° gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1° maggio 2019, è, altresì, riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

1.145

DE POLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "di sei anni" sono sostituite con le seguenti: "di quindici anni"».

1.146

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2017 n. 127 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3-bis sono abrogate le seguenti disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1103, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.";

2) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

"3-quater. Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, si considerano assolute, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al successivo comma 3-quinquies, a scelta del contribuente:

a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed eventuali successive modifiche o integrazioni;

b) attraverso la mera annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi della modalità di cui alla lettera *a)*.

3-quinquies. Ferma restando la disciplina dell'inversione contabile ai fini dell'individuazione del debitore d'imposta di cui all'articolo 17 commi 5 e 6, nonché dell'articolo 74, commi 7, e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le fatture relative alle operazioni di cui alle norme suddette vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello *split payment*, secondo le modalità e decorrenza da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in grado di garantire, anche per il cessionario o committente, l'inserimento nei registri Iva ai fini delle semplificazioni di cui all'articolo 4.

3-sexies. Il cessionario o committente residente o stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in inversione contabile di cui all'articolo 46 e 47 del decreto legislativo 331/93 e articolo 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed 8 eventuali successive modifiche o integrazioni sono individuate le modalità tecniche. In tal caso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma *3-bis* non è obbligatoria. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi delle modalità individuate dal suddetto provvedimento dell'Agenzia delle entrate, fermo restando l'onere della comunicazione di cui al citato comma *3-bis* in caso contrario.

3-septies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma *3-bis* affinché per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma *3-bis* oppure *3-sexies* per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo"».

1.147

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-*sexies* del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.148

BRIZIARELLI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11, sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 12, sostituire le parole da: «utilizzo delle risorse rivenienti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro», con le seguenti: «270 milioni di euro».

1.149

LAUS

*Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «Sono-abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «270 milioni».

1.150

SERAFINI

Al comma 11, sopprimere il periodo: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.151

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 11 sopprimere le seguenti parole: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.152

ZAFFINI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 11, dopo le parole: «dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.», è aggiunto il seguente periodo: «All'art. 59, il dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017"».

1.153

PAVANELLI, MIRABELLI, CROATTI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547 milioni».

1.154

MIRABELLI, PAVANELLI, GRIMANI, COLLINA

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.155

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.156

MODENA, FERRO, DAMIANI, SACCONI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.157

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.158

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.159

ZAFFINI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 11, il periodo che va dalle parole: «All'articolo 59, comma 1, lettera a)» alle parole: «con popolazione superiore a diecimila abitanti» è soppresso.

1.160

BRIZIARELLI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.161

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «con popolazione superiore a diecimila abitanti», con le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti, con esclusione dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

1.162

PAVANELLI, MIRABELLI, CASTALDI

Al comma 11, sostituire le parole: «diecimila abitanti» con le seguenti: «duemilacinquecento abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «548 milioni».

1.163

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI, SERAFINI, VITALI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 , al comma 3-*septies*, primo periodo le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque per tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019 ove le stesse spese siano assicurate da leggi regionali"».

1.164

VONO, MARINO

Al comma 12, le parole: «11.150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12.900 milioni», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, quanto a 1.750 milioni di euro, da destinarsi esclusivamente a favore dei soggetti di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.165

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020 spetta fino al 30 aprile 2021 alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e agli organismi sportivi riconosciuti dal Coni e ad ogni soggetto gestore di impianti sportivi, palestre e piscine

in relazione al canone di locazione, di affitto ramo azienda, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo"».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con il seguente: «200 milioni» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

1.166

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. le misure agevolative di cui al comma 13 lettere *b*) e *d*), nonché dell'articolo 182 del decreto-legge 34 del 2020 si applicano anche alle imprese di bus turistici».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

1.167

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Il comma 7, dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal segue:

"7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.168

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. Al fine di ristorare le imprese dei settori alberghiero e termale dei gravissimi danni economici sofferti a causa della pandemia, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed allo scopo di agevolarne la ripartenza, ai settori indicati non si applicano i limiti di spesa stabiliti dai commi 3 e 6 del presente articolo.

17-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.169

BOTTICI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

1.170

FENU, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».

1.171

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti commi:

«17-bis. Agli operatori economici maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dei contagi da COVID-19 è riconosciuto, fino a un massimo del 90 per cento della spesa sostenuta e rendicontata per l'anno 2020, un contributo *una tantum* a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dagli operatori che, anche sulla base di uno specifico provvedimento regionale, hanno sospeso le attività.

17-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le filiere aventi diritto e disciplinate le modalità di accesso al contributo».

1.172

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Nell'elenco dei Codici "Ateco 2007", dopo la voce "47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici" è aggiunta la seguente: "47.99.3 Commercio al dettaglio di prodotti vari, fuori dai mercati quali fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati", e dopo la voce "56.10.42 Ristorazione ambulante" è aggiunta la seguente: "56.10.43 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti in fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati"».

1.173

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI,
SIRI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602 e seguenti modificazioni, si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014».

1.174

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI,
MASINI, DE POLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" è aggiunta la frase: "e i parchi divertimento"».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

CATALFO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (AS 2144);

premesso che:

i Titoli I e II del decreto-legge in esame recano misure in materia di lavoro nonchè di sostegno alle imprese ed all'economia;

considerato che:

l'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) il «Fondo Nuove Competenze» (FNC);

il FNC è finalizzato a favorire la realizzazione, tramite contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

i percorsi formativi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni,

impegna il Governo:

ad elevare a 180 giorni le attività formative, per le sole aziende che occupino fino a 100 dipendenti.

G1.2

MOLLAME

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

Premesso che:

Anche questo provvedimento non include in alcun modo i proprietari di *Bed and Breakfast* nelle attività interessate dai sostegni economici, in quanto attività non imprenditoriali; seppur anch'essi fortemente colpiti dalla crisi del settore turistico dovuta all'emergenza da Covid 19.

Invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, una forma di sostentamento anche per queste attività a fronte di una comprovata diminuzione di fatturato.

G1.3

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premessi che:

la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del *Made in Italy* che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al *packaging*, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;

parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di euro e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.

considerato che:

la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;

la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati

in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.

Preso atto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;

tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;

il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile, senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura.

Considerato inoltre che:

nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte, hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;

l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;

proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;

non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;

la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato,

impegna il Governo:

a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;

a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;

a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44.

G1.4

FERRO

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 2144,

premesso che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita iva;

la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21/07/2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;

ad esempio molte aziende che hanno aperto nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non

presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

G1.5

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessi che:

in un momento fortemente caratterizzato dall'incertezza nel futuro e nell'economia del Paese, dove è oggettiva la difficoltà per i giovani nell'accedere al mondo del lavoro e nella creazione di nuovi nuclei familiari, nei loro confronti le istituzioni sono chiamate ad un'azione responsabile, di indirizzo e di sostegno;

l'approccio alle tematiche giovanili deve potersi fondare su di una forte integrazione delle politiche di settore che, piuttosto che considerare i giovani come categoria sociale «problematica», li valuti come risorsa e leva per lo sviluppo del Paese, con un ruolo riconosciuto e vitale per la costruzione del futuro della comunità;

la situazione e le condizioni dei giovani, aggravate dall'emergenza seguita alla diffusione della pandemia su scala mondiale, meritano in questo momento una particolare attenzione e interventi forti da parte dello Stato considerate le difficoltà che i giovani italiani devono affrontare per emanciparsi e inserirsi nel mondo del lavoro;

è necessario uscire da mere logiche assistenziali e puntare invece sul sostegno di quei giovani che vogliono realizzarsi in Italia, sviluppare competenze e a formare una famiglia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure tese a rafforzare le garanzie per i giovani per consentire loro di realizzare il proprio futuro, sostenendoli nell'acquisto della prima casa e nell'avvio di attività lavorative.

G1.6

CAMPARI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessò che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del paese e delle imprese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

al Titolo I sono introdotte misure di sostegno alle imprese e all'economia, incluse anche misure intese alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche,

considerato che:

a seguito dell'emergenza Covid molte attività commerciali e artigianali, nonché pubblici esercizi, e in particolar modo le attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno subito forti limitazioni e drastiche chiusure, al fine di contenere e contrastare il contagio, che hanno però provocato un crollo dei ricavi, mettendo in seria difficoltà la tenuta economica del settore. Molte delle suddette attività si sono così trovate nell'impossibilità, tra le altre difficoltà economiche, di poter far fronte al pagamento delle bollette per i servizi di fornitura energia elettrica;

in particolare, alcune di queste, a causa della loro incolpevole morosità, hanno subito l'interruzione del servizio offerto dall'ente distributore, il che ha pregiudicato, di fatto, la possibilità per questi soggetti di poter riprende, per quanto consentito, l'attività economica, con la paradossale conseguenza di impedirne la ripresa economica e dunque la sostenibilità stessa dei debiti accumulati nei confronti del fornitore dell'energia elettrica;

considerato altresì che:

il provvedimento in esame, tra le altre misure di sostegno alle imprese, introduce uno sconto degli oneri fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche connesse in bassa tensione, il quale tuttavia può non risultare sufficiente ad impedire i casi di morosità e di conseguenza di distacco della corrente elettrica, tanto meno non è idonea ad intervenire in soccorso di quanti hanno già subito il distacco negli ultimi mesi;

appare dunque necessario intervenire a sostegno dei suddetti soggetti, al fine di limitare il più possibile i fenomeni di distacco dei clienti finali non domestici di energia elettrica, mettendoli nelle condizioni di poter assol-

vere all'obbligo di pagamento delle fatture insolute, i cui termini di pagamento siano scaduti durante il periodo di emergenza sanitaria,

impegna il Governo:

a predisporre interventi tesi a garantire un contributo alle attività economiche risultanti Morose a causa delle chiusure o della ridotta attività conseguente al periodo di pandemia, consentendo loro di poter rateizzare gli insoluti, pur proseguendo nell'utilizzo dell'energia elettrica, vitale per qualsiasi attività economica.

G1.7

PAZZAGLINI, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, RUFA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;

il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,

considerato che:

il settore della ristorazione collettiva, dopo un anno di emergenza COVID, ha subito danni molto pesanti, comportando un crollo di oltre il 65 per cento del fatturato, con 2/3 dei dipendenti in cassa integrazione, in maggioranza donne;

la ristorazione collettiva rappresenta un comparto economico su cui la crisi sta pesando in maniera significativa e che si prevede durerà anche al termine dell'emergenza, principalmente a seguito di nuovi assetti organizzativi che vedranno un aumento delle opportunità di ricorrere a forme di lavoro agile o smart work presso numerose aziende e uffici pubblici, comportando un calo definitivo del fatturato;

sono a rischio di licenziamento almeno 60 mila lavoratori del settore, prevalentemente donne, numero che cresce significativamente se si considera tutto l'indotto;

nel comparto della ristorazione collettiva, rientrano anche aziende che svolgono servizio di pubblica utilità, in particolare quelle che erogano il servizio negli ospedali, nelle caserme, nelle scuole e negli uffici pubblici, che spesso devono continuare ad assicurare prestazioni anche durante l'emergenza, registrando introiti notevolmente ridotti e aumenti significativi dei costi,

impegna il Governo:

a definire strumenti e misure idonee e mirate a sostenere il settore industriale della ristorazione collettiva, a supporto dei gravi danni e delle perdite subite dalle imprese e dai lavoratori coinvolti.

G1.8

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Il Senato,

in sede di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;

tra i soggetti che attualmente stanno riscontrando difficoltà ci sono sicuramente coloro che dopo tanti anni di studio e progettazione riescono a registrare brevetti;

un brevetto è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni invenzione di carattere tecnico purché sia nuova e sia atta a un'applicazione industriale. Conferisce al titolare il diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare o vendere l'invenzione senza autorizzazione;

il brevetto è quindi un importante strumento commerciale per le imprese, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche supplementari; tuttavia il D.lgs 10 febbraio 2005, n.30 recante il codice della proprietà industriale, consente di registrare un brevetto anche a coloro i quali non posseggono la Partita iva e quindi a persone fisiche che si presume non svolgano una vera e propria attività di impresa;

sarebbe opportuno, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, valutare una diminuzione del costo di registrazione e mantenimento dei brevetti;

a livello europeo, la Convenzione sul Brevetto Europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di

uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali;

il brevetto europeo conferisce al suo titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati;

in gran parte dei casi, chi registra un brevetto in Italia, lo registra anche a livello europeo al fine di tutelare il più possibile la propria invenzione con costi molto più alti rispetto alla registrazione nel singolo Stato membro;

per limitare i tosti, molti inventori preferiscono spesso brevettare le proprie invenzioni soltanto in pochi Paesi, esponendole così maggiormente al rischio di gssere copiate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a diminuire il costo della registrazione e del rinnovo dei brevetti,

a promuovere a livello comunitario la revisione della disciplina economica dei brevetti i cui costi elevati determinano un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee.

G1.9

SALVINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FREGOLENT, CANTÙ, MARIN, SBRANA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, RUFA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge del 1° aprile 2021 n. 44, contenente le regole che si applicheranno sino al 30 aprile 2021, ha stabilito che l'Italia resterà in zona arancione o rossa, prevedendo l'applicazione delle misure della zona arancione anche se i dati garantirebbero la possibilità a una regione di risultare in zona gialla;

come si è appreso al momento della pubblicazione del decreto, eventuali allentamenti delle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall'avanzamento della campagna vaccinale;

secondo gli ultimi dati pubblicati, la curva epidemiologica è in una fase di forte rallentamento, con una variazione negativa rispetto alla media delle ultime 4 settimane del 31 per cento dei casi totali;

considerato che:

i dati dell'Istat rilevano che la caduta complessiva del Pil nel 2020 è stata dell'8,9 per cento, la peggiore della storia della Repubblica;

sempre l'Istat evidenzia, nonostante sia ancora in vigore il blocco dei licenziamenti, che in media annua si osserva un calo dell'occupazione senza precedenti di - 456 mila unità, dovuto anche alla forte crescita del numero di inattivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere i parametri che determinano chiusure e aperture delle attività, al fine di consentire, compatibilmente con la tutela della sicurezza sanitaria nazionale, un graduale allentamento delle restrizioni e conseguentemente la stesura di un piano che preveda una calendarizzazione delle riaperture di tutte le attività.

G1.10

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, MININNO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto 2144, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che il sostegno sia riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario

considerato che:

il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

visto che:

le associazioni di categoria hanno tempestivamente denunciato l'insufficienza delle risorse a sostegno dei soggetti coinvolti. Inoltre, i dati ci dicono che è necessario sostituire l'attuale criterio utilizzato per riconoscere e quantificare i sostegni con uno che possa dare sollievo dando al contempo la possibilità di rialzarsi dalla disperazione in cui versano troppi cittadini. Ai nostri imprenditori non manca solo la quota di fatturato ma anche l'utile per sopravvivere.

impegna il Governo a:

individuare le risorse per il prossimo scostamento bilancio tenendo conto sia della perdita-del fatturato che del mancato utile d impresa o professionale della platea interessata ai sostegni.

G1.11

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese e l'istituzione del Fondo Patrimonio PMI volto a sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, mediante la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;

il citato articolo 26, ai commi 1 e 2, indica i requisiti e le condizioni necessari per la sottoscrizione degli strumenti finanziari e al comma 13 prevede che la gestione del Fondo Patrimoniale PMI è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA - alla quale è assegnata la funzione di Gestore -, o a società da questa interamente controllata;

lo stesso articolo, ai commi 8 e 12 prevede, rispettivamente, che alle società che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, e che il Fondo Patrimonio PMI è finalizzato alla sottoscrizione entro il 30 giugno 2021 delle obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;

il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 11 agosto 2020, all'articolo 5, recante disposizioni in materia di valutazione delle domande, dispone che il Gestore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte delle società interessate, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 26, e che qualora si renda necessario chiedere alla Società emittente informazioni supplementari il termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle stesse; a seguito dell'approvazione

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) contenente all'articolo 1 comma 263 modifiche all'articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020, la misura in questione è stata dapprima prorogata al 30 giugno 2021 togliendo però la possibilità di poterne godere, qualora le società richiedenti abbiano ricevuto ulteriori aiuti, in forza del fabbisogno di liquidità delle stesse per i diciotto (18) mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale;

risulta che alcune società che hanno presentato entro il termine del 31 dicembre 2020 domanda di accesso agli strumenti finanziari menzionati, in particolare in questo periodo di emergenza economico-sanitaria, sono state private della possibilità di ricevere gli aiuti per effetto del mancato rispetto del termine di 10 giorni da parte del Gestore il quale, in alcuni casi, ha ammesso di non aver esaminato le pratiche;

occorre evidenziare che siffatto comportamento oltre a rappresentare una lesione di legittime aspettative di natura patrimoniale a danno delle società richiedenti, contrasta con la finalità di sostegno e rafforzamento delle piccole-medie imprese (realtà maggiormente diffusa nel nostro Paese) che soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente;

è altresì inconcepibile che in una fase emergenziale come quella attuale, non venga rispettato un termine essenziale per poter accedere agli aiuti, da parte delle istituzioni che dovrebbero, al contrario, favorire il corretto utilizzo di tali risorse affinché le stesse vengano allocate correttamente,

impegna il Governo:

ad adottare interventi volti:

a) a consentire l'accesso alle misure di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 26 richiamato in premessa, da parte delle imprese interessate, fino al 31 dicembre 2022;

b) a consentire l'accesso agli strumenti finanziari citati, anche alle aziende che, entro il 31 dicembre 2020, alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso articolo 26 sopra citato nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nel termine di 10 giorni previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020 così perdendo la possibilità di chiedere aiuti avvalendosi di tutti requisiti contemplati dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178).

G1.12

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI,

BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» AS 2144

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed economica dovuta dal Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie;

in un momento difficile come quello attuale, il primo dovere dello Stato è dare garanzie di percorso alle imprese;

i micro-ristori fin qui varati rischiano di non alleviare le difficoltà in cui oggi si trovano le piccole e medio imprese;

servirebbero dunque subito maggiori risarcimenti per le categorie maggiormente colpite oltre ad una nuova iniezione di liquidità per far ripartire l'economia del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza per:

- potenziare ed estendere linee di credito garantite al cento per cento dallo Stato per tutto il sistema delle micro, piccole e medio imprese, fino ad un certo limite di fatturato, da restituire in un lasso di tempo non inferiore ai trent'anni;

- potenziare ed estendere linee di credito garantite con opportune modulazioni delle garanzie da parte dello Stato per le imprese con fatturato superiore al punto precedente;

- prevedere per le grandi imprese anche forme di conversione delle garanzie dello Stato con opportuni meccanismi di compartecipazione anche alla loro capitalizzazione.

G1.13

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS,

DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'attuale emergenza da Covid-19 ha comportato numerose conseguenze negative alle attività commerciali che hanno registrato significativi cali del fatturato;

in questi ultimi mesi, nonostante la carenza di liquidità, la maggior parte delle attività commerciali ha adeguato i propri locali per garantire la massima sicurezza agli utenti investendo in dispositivi di protezione individuale, termo scanner e sistemi per l'igienizzazione dei negozi;

nonostante questi investimenti che consentirebbero ai commercianti di svolgere la propria attività in tutta sicurezza nel rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di prevenzione, continuano a registrarsi chiusure forzate in modo diversificato a seconda del colore delle regioni;

è quanto mai opportuno in questa difficile fase economica consentire a tutte le attività commerciali, che con molta fatica hanno fatto investimenti in questi mesi per la sicurezza dei consumatori, la possibilità di riaprire in modo stabile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli.

G1.14

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessi che:

le stime preliminari della povertà per l'anno 2020 diffuse dall'ISTAT, indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4 per cento del 2019 al 7,7 per cento, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7 per cento al 9,4 per cento, oltre 1 milione in più) che si attestano a 5,6 milioni;

ad eccezione delle famiglie unipersonali, che presentano un'incidenza di povertà stabile (5,7 per cento), una più ampia diffusione della povertà assoluta riguarda tutte le famiglie, ma in misura più rilevante quelle con un maggior numero di componenti. Se, infatti, fino a quattro componenti l'incremento si mantiene sotto i due punti percentuali o poco più (per le famiglie di due persone passa dal 4,3 per cento al 5,7 per cento, per quelle con tre dal 6,1 per cento all'8,6 per cento, per quelle con quattro dal 9,6 per cento all'11,3 per cento), per quelle con almeno cinque persone peggiora di oltre quattro punti, passando dal 16,2 per cento al 20,7 per cento. La presenza di figli minori espone maggiormente le famiglie alle conseguenze della crisi, con un'incidenza di povertà assoluta che passa dal 9,2 per cento all'11,6 per cento, dopo il miglioramento registrato nel 2019;

dall'ultimo studio dell'ISTAT sulla natalità e fecondità della popolazione residente emerge ancora un record negativo per la natalità: nei 2019 le nascite sono state 420.084, quasi 20mila in meno rispetto all'anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008;

lo scorso 30 marzo, in Senato, è stata approvata la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;

come evidenzia la relazione tecnica di passaggio della Ragioneria dello Stato, l'intervento normativo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, quantificati nel limite massimo delle risorse rinvenienti dal «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito con la legge di bilancio 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020), con una dotazione pari a 434 milioni di euro per il 2021, 1.033 milioni di euro per il 2022, 1.022 milioni di euro per il 2023, 1.011 milioni di euro per il 2024, 1.000 milioni di euro per il 2025, 989 milioni per il 2026, 977 milioni per il 2027, 965 milioni per il 2028 e 953 milioni a decorrere dal 2029. Ciò in quanto l'autorizzazione di cui al citato articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, è stata introdotta e contestualmente ridotta dalla stessa legge n. 160/2019 a copertura di specifiche misure per la famiglia, nonché dalle altre risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure vigenti indicate;

è evidente che le risorse messe a disposizione fino a questo momento sono insufficienti a dare un reale sostegno alle famiglie soprattutto quelle numerose;

inoltre la graduazione dell'assegno unico in base all'ISEE penalizza in particolare le famiglie numerose, attribuendo al terzo e quarto figlio rispettivamente un peso pari a 0,39 e 0,35;

occorre rivedere il sistema ISEE posto che, in base al meccanismo attuale, ad esempio, si verificano casi di famiglie numerose che avendo la necessità evidente di abitare in una casa di adeguate dimensioni, rischierebbero, paradossalmente, di essere considerate facoltose in virtù di tale parametro. Per tali motivi è opportuno sanare tali squilibri;

occorre, altresì, fare in modo che la consistenza dell'assegno sia adeguata alle reali necessità delle famiglie;

per dare senso alla riforma e arrivare ad avere almeno 200 euro di assegno mensile per ciascun figlio, necessiterebbero ulteriori 5 miliardi, oltre ai 3 già richiesti dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;

ad oggi le politiche familiari sono state classificate sotto la voce del welfare assistenzialistico, piuttosto che essere considerate un'asse portante del sistema fiscale, retributivo e contributivo e, per tale ragione, è improcrastinabile l'adozione di misure volte a creare le condizioni per consentire alle famiglie di svolgere il ruolo sociale al quale sono chiamate e di contribuire ad aumentare la ricchezza del nostro Paese;

il PNRR deve essere uno strumento di sostegno alla natalità, alla genitorialità, all'occupazione, in particolare femminile;

le parole pronunciate del Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della festa delle donne lo scorso 8 marzo - che, nel sottolineare l'opportunità straordinaria nel programma Next Generation EU, ha ribadito la necessità di investire in strumenti quali i congedi parentali, il numero dei posti negli asili nido che ci vede inferiori agli obiettivi europei, e sulla loro distribuzione territoriale che va resa ben più equa di quanto non sia oggi - vanno nella direzione da sempre auspicata da Forza Italia,

impegna il Governo:

a rivedere il meccanismo degli indicatori ISEE, ai fini della fruizione dell'assegno, che spesso, non è in grado di fotografare giustamente il carico reddituale di una famiglia e ad emanare in tempi celeri i decreti attuativi per l'applicazione dello stesso;

a prevedere attraverso il PNRR un sistema di investimenti dedicati ai servizi di supporto alla famiglia, in particolare a quelle numerose, mediante stanziamenti di risorse certe ed idonee allo scopo.

G1.15

RICHETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premessi che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica ha causato negli ultimi 13 mesi danni economici senza precedenti, da cui il Paese si potrà riprendere in maniera troppo lenta e graduale;

il disegno di legge in esame contiene misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese insufficienti o addirittura penalizzanti per determinati settori e categorie;

considerato che:

una riapertura totale delle attività economica, accompagnata da una maggiore efficienza della campagna vaccinale, potrà avvenire in sicurezza non prima del 15 maggio 2021 e certamente non comporterà un immediato ritorno ai livelli di attività precedenti all'emergenza epidemiologica;

impegna il Governo:

a varare entro 15 giorni dalla data odierna un decreto di scostamento di bilancio di almeno 35 miliardi di euro che permetta di istituire nel più breve tempo possibile ulteriori misure a supporto degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza che prevedano:

1) contributi a fondo perduto per tutte le aziende con fatturato fino a 50 milioni di euro che coprano almeno l'80 per cento della perdita, calcolata come differenza media mensile dei ricavi dichiarati negli anni 2019 e 2020, a cui sottrarre le componenti variabili degli acquisti di merci e prodotti e dei costi per il personale;

2) l'abbassamento della soglia di perdita per l'accesso ai contributi al 10 per cento;

3) una dilazione delle imposte e dei contributi non versati nell'anno 2021.

G1.16

PITTELLA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del AS 2144, Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premessi che:

la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del *Made in Italy* che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al packaging, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;

parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di euro e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.

considerato che:

la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;

la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.

Preso atto che:

il Dpcm del 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la

qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;

tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura;

Considerato inoltre che:

nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;

l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;

proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;

non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;

la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato.

impegna il Governo:

a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;

a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;

a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44.

G1.17

MOLLAME

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,

premesso che:

Le imprese sono in forte sofferenza dovuta anche ad altissimi incrementi, eccezionali e imprevedibili delle materie prime, che si aggiungono alle già ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute alle dinamiche disfunzionali di appalto connesse all'evento pandemico. Il caro materiali non è più sostenibile per le imprese, più osservatori stimano aumenti del 35 per cento dell'acciaio, del 40 per cento dei polietileni, del 17 per cento del rame e del 34 per cento del petrolio e, di conseguenza, anche la difficoltà di approvvigionamento, tanti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali. Persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma fa registrare +10 per cento, il grano +13 per cento, il mais addirittura +31 per cento, il rame +26 per cento e il ferro +35 per cento. A monte di questi incrementi c'è il surriscaldamento dell'economia cinese e ora anche di quella americana che, sommate, fanno il pieno delle forniture e danno il la all'impennata dei prezzi;

considerato che:

L'attuale Codice degli Appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato degli appalti, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti,

invita il Governo:

a valutare la predisposizione di un intervento urgente, attraverso il quale riconoscere gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti per ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico, riconoscendo così i maggiori costi che si troveranno a fronteggiare gli operatori economici.

G1.18

PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, recante conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite dei DPCM, rientra quella degli operatori dei centri estetici;

in particolare, l'art. 3, comma 4, del DPCM del 3 novembre 2020, e l'art. 1, comma 10, lett. *ii*) del DPCM del 14 gennaio 2021, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludevano gli «estetisti» dai servizi alla «persona» erogabili in zona rossa;

sulla base della suddetta disposizione era imposta la chiusura delle relative attività nelle zone rosse; considerato che:

il del Tar del Lazio con sentenza n. 1862/2021 del 16/02/2021 ha annullato la previsione dell'art. 1, comma 10, lett. *ii*) del DPCM del 14 gennaio 2021, nella parte in cui, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludeva gli «estetisti» dai «servizi alla persona» erogabili in zona rossa, rilevando una disparità di trattamento con categorie affini, come quella degli operatori dei saloni di acconciatura, non supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche;

il Tar del Lazio ha altresì ritenuto di non procedere sulle medesime disposizioni contenute nei DPCM precedenti del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, essendo già spirata l'efficacia dei due provvedimenti;

ritenuto:

opportuno riconoscere alla categoria degli operatori dei centri estetici ubicati nelle zone rosse un adeguato ristoro delle perdite derivanti dalla chiusura obbligatoria delle attività per il periodo a decorrere dal 3 novembre 2020 fino al 17 febbraio 2021;

impegna il Governo:

a prevedere un intervento di carattere economico volto a risarcire la perdita di fatturato subita dalle imprese esercenti l'attività di estetista ubicate

nelle zone rosse, sulla base dei giorni di chiusura obbligatoria nel periodo indicato in premessa.

G1.19

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;

negli ulteriori interventi in fase di predisposizione da parte del Governo per il rilancio socioeconomico del Paese, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria in essere, sarebbe opportuno introdurre misure di risarcimento più mirate e consistenti in modo da ristorare le attività effettivamente più in difficoltà,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire misure volte a prevedere eventuali ristori puntuali per i settori maggiormente colpiti, valutando criteri più selettivi anche mediante indennizzi basati sulla copertura dei costi fissi, come definito in ambito europeo.

G1.20

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, RUFA

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;

per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;

nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;

considerato che:

lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;

con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;

gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;

impegna il Governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e Partite IVA:

- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche; a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;

- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di riferimento delle attività.

G1.100

PARAGONE

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144 - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19 ha prodotto numerosi danni all'economia italiana, anche in considerazione delle misure restrittive e delle consequenziali chiusure di quasi tutte le attività commerciali, che hanno fatto registrare un crollo del fatturato dell'intero sistema economico del Paese di circa 420 miliardi di euro, come rilevato dalla Confederazione generale italiana degli artigiani di Mestre CGIA a dicembre scorso. Nel 2020 sono stati stanziati - e non ancora completamente erogati - 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia, pari al 7 per cento della copertura totale degli introiti persi dalle piccole e medie imprese, al netto delle misure a sostegno della liquidità e degli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali, con impatto praticamente insignificante sull'economia reale e sulle esigenze degli imprenditori, come rilevato dal coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA;

in questi mesi, per effetto degli esigui risarcimenti ricevuti a fronte delle ingenti perdite subite, oltre che dei ritardi nell'erogazione di quanto riconosciuto, molti esercenti, in segno di protesta pacifica e spinti esclusivamente dall'esigenza di dover lavorare dopo mesi di chiusure, hanno scelto di mantenere aperte le proprie attività, nel rispetto delle misure di distanziamento e garantendo l'utilizzo nei propri locali di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale, seppur in violazione delle disposizioni restrittive contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ne avrebbero interdetto l'apertura;

visto:

lo stato di assoluta emergenza economica e sociale e stante la gravissima crisi economica nazionale;

impegna al Governo:

a condonare tutte le multe elevate a danno di quelle attività che, per evitare il fallimento, pur in violazione delle disposizioni restrittive contenute nei DPCM, abbiano deciso di rimanere aperte garantendo comunque i livelli di sicurezza richiesti.

EMENDAMENTI

1.0.1

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno delle imprese turistiche e degli stabilimenti termali)

5. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2020.

7. Al comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2021".

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 279,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270,8 milioni».

1.0.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «288 milioni».

1.0.3

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o lenitale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

d) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

e) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

f) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

1.0.4

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta.

Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro tem-

poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.0.5

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive mo-

difiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «288 milioni».

1.0.6

MODENA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «288 milioni».

1.0.7

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «288 milioni».

1.0.8

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.9

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo
perduto DL 137/2020 per imprese turistico-ricettive)*

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «nell'Allegato 1 al presente decreto.» è inserito il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto di cui al precedente periodo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO 55 anche come attività non prevalente».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «290 milioni di euro».

1.0.10

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI,
SIRI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico - alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.

1.0.13

BOTTO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistiche ricettive)

1. Per i soggetti che esercitano in maniera prevalente un'attività professionale, riferita al codice ATECO 55.20.51, di cui all'Allegato i del decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con particolare riferimento alle imprese turistico-ricettive e

del turismo professionale in appartamento, nel settore delle locazioni brevi, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, complessivamente pari a 50 milioni di euro per il 2021, a valere sul fondo di cui all'articolo 41.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative ai fini del contributo previsto dal presente articolo».

1.0.14

MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del trasporto turistico mediante autobus turistici e che abbiano registrato un calo del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 2019 è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro del Turismo da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'ottenimento delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

1.0.15

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «300 milioni».

1.0.16

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per

le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Il risarcimento è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

2. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

3. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese da gennaio a giugno dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

6. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

1.0.17

BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun

mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.0.18

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per

le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.19

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

1.0.20

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

1.0.21

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

1.0.22

MALLEGNI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

a) sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

b) sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

c) appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «288 milioni».

1.0.23

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 262 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

1.0.24

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «288 milioni».

1.0.25

PITTELLA, FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «340 milioni».

1.0.26

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.27

VONO, MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del comma 4, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.28

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento."

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.29

BITI, PARRINI, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno delle piccole attività del commercio e dell'artigianato nei centri storici e città d'arte)

1. È riconosciuto, un contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura del 50 per cento degli oneri dei canoni di locazione relativi all'anno 2021 a carico dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico e delle attività artigianali, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

2. Il contributo spetta a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 a condizione che:

a) il canone di locazione sia di importo non superiore a 30.000 euro su base annua;

b) il soggetto beneficiario non sia una società per azioni.

3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, per un ammontare non inferiore a 500 euro. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 15.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

1.0.30

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.0.31

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

1. Al comma 7 dell'articolo 74 "Disposizioni relative a particolari settori" del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" dopo le parole: ", di gomma e plastica" sono aggiunte le seguenti: ", legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet"».

1.0.32

SERAFINI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione maggiormente colpite dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato ed erogato alle medesime condizioni di cui all'articolo 1. Si applica il comma 7 dell'articolo 1».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.0.33

LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.34

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178».

1.0.35

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art.1-bis.

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al locatore spetta il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 31 Marzo 1998, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il periodo da ottobre 2020-a maggio 2021, dei locali interni ai centri commerciali, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 114 del 98, nella misura pari al 60 per cento.

2. Il restante 40 per cento del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

3. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 2, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo di cui al comma 1.

4. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.0.36

SANTANGELO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo i, con ricavi o compensi non superiori a i milione di euro, è riconosciuto altresì un credito di imposta per il canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di maggio e giugno 2021 nella misura del 40 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad

uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.37

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rinnovo credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 si applica per i canoni dell'anno 2021 sulla base del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.0.38

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse od affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 50 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

4. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 50 per cento e del 25 per cento.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, e aprile. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il trenta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

7. In caso di locazione, il conduttore puoi cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.39

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti già beneficiari delle misure di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a aprile 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 488 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «62 milioni».

1.0.40

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno ai titolari di partita IVA per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: "La garanzia del Fondo è concessa a titolo oneroso a soggetti non appartenenti alle categorie con priorità di cui al periodo precedente. Un tavolo tecnico con i rappresentanti dei settori bancario e assicurativo è istituito per la determinazione del costo della garanzia."».

1.0.41

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale ai titolari di partita IVA)

1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producano reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: "Per i mutui garantiti dal Fondo, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che sarà pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. Il Gestore in sede di rilascio della garanzia verifica la corretta applicazione dei requisiti di tasso."».

1.0.42

BITI, PARRINI, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cedolare secca per i canoni di locazione commerciali)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione del canone stesso in misura pari al 50 per cento, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali ubicate nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o nei Comuni ove sono ubicati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche in numero superiore a tre volte la popolazione residente, e nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di città metropolitana con numero di presenze turistiche in numero pari o superiore ai residenti, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

2. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 1, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge per l'anno 2021.

3. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma.

4. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato pdf riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge.

5. Entro il 31 luglio 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia - già firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge 431/98 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il 25 ottobre 2016 - e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 e della presente legge, il modello tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione dell'Accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle Associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2022, salvo

possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «393,5 milioni»;*

b) *all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono ridotte di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 114,5 milioni di euro per il 2027».

1.0.43

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021";

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «350 milioni».

1.0.44

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione vengono sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2021, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero.

2. Per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta viene applicato ai locatori nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1.

3. Il restante 40 per cento del canone d'affitto che rimane in capo al locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

4. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 3, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo della sospensione di cui al comma 1.

5. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

6. Agli oneri aggiuntivi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.0.45

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2, le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.46

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.47

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 'COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.48

MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche articolo 6-bis decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio-precedente"».

1.0.49

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente"».

1.0.50

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente"».

1.0.51

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi".

2. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *c*), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

1.0.52

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi"».

1.0.53

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "36 mesi" sono sostituite delle seguenti: "48 mesi"».

1.0.54

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)

Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

1.0.55

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)

1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

1.0.56

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(IRAP - Proroga versamento)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.57

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.58

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.59

STEFANO, LAUS, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'arti-

colo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a*).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.60

TURCO, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cessione del credito)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1051 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

1.0.61

CIRINNÀ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere *a*) e *b*)" con le seguenti: "lettere *a*), *b*) e *d*)"».

1.0.62

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa considerato che la finalità del medesimo è di natura esclusivamente assistenziale».

1.0.63

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I previsti ristori per le partite Iva, attività commerciali e tutti gli operatori economici sono incrementati di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento in più del contributo a fondo perduto già previsto dal decreto qualora l'azienda fosse in regola con le assunzioni previste dalla 68/99 oppure, qualora

non fosse tenuta, abbia comunque assunto una persona con la legge 68/99 cioè per i diversamente abili negli ultimi due anni».

1.0.64

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Restituzione del contributo)

1. All'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." sono abrogate.

2. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In alternativa, il contribuente può chiedere di rateizzare le somme, senza l'applicazione di interessi, con le seguenti modalità:

- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;

- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo».

1.0.65

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 31/12/2020, possono, anche in deroga agli articoli 2423 ss. del Codice civile, iscrivere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1,

commi da 9 a 10, nel medesimo esercizio laddove l'istanza tempestivamente presentata all'Agenzia delle Entrate non risulti scartata o sospesa alla data di approvazione del bilancio, né sia oggetto di successiva rinuncia».

1.0.66

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)

1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24.10.2020 si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del 100 per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, sono stabilite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

4. Il contributo previsto al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui al comma precedente che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».

1.0.67

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento contributo a fondo perduto territori montani)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-*sexies* del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.68

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, il Fondo di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.69

FARAONE, GARAVINI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti di sostegno per l'interruzione del transito al traffico marittimo attraverso il Canale di Suez)

1. Al fine di compensare l'impatto economico negativo patito in ragione dell'interruzione del transito marittimo attraverso il Canale di Suez del 23 marzo 2021 e scongiurare il conseguente aumento dei prezzi finali dei beni interessati, in favore delle imprese coinvolte dalla predetta interruzione è riconosciuta, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e alle condizioni di cui al comma 2, un'indennità pari al settanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti per le operazioni di importazione e l'ammontare dei costi e oneri inizialmente pattuiti per le medesime operazioni.

2. L'indennità di cui al precedente comma è riconosciuta:

a) alle imprese le cui linee di approvvigionamento sono state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1;

b) per un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro per impresa, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

c) a condizione che l'impresa si impegni a fissare, per le merci interessate, prezzi analoghi a quelli fissati in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, pena la restituzione dell'indennità percepita maggiorata del 100 per cento e degli interessi.

3. L'indennità è riconosciuta, altresì, in favore delle imprese le cui operazioni di esportazione di merce siano state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1, per un importo pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti e l'ammontare dei costi e oneri sostenuti per operazioni analoghe in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, nel limite massimo per impresa di 1 milione di euro.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti, le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

1.0.70

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

1. Al fine di assicurare sostegni finanziari alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" anche attraverso l'accelerazione delle attività di erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 commi da 493 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, la Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019 n. 135, istituisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022, almeno ulteriori 5 sottocommissioni interne ai sensi del comma 1 lettera i) del citato articolo 7 del medesimo decreto. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 493 della predetta legge n. 145 del 2018.

2. Nell'ambito delle procedure per il funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1, al fine di velocizzare le attività preordinate all'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, possono essere introdotte modalità semplificate per lo svolgimento dei lavori anche mediante il ricorso alle videoconferenze, utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano la partecipazione a distanza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle riunioni della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019, n. 135».

1.0.71

DE POLI

Nell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *nel comma 1, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2021";*

b) *nel comma 2, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2021"».*

1.0.72

FENU, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della validità del preammortamento e sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi".

2. All'articolo 56, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

1.0.73

COLLINA, FERRARI, PITTELLA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «498 milioni».

1.0.74

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi all'anno 2021)

1. All'articolo 81, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021", le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2020".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021 che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto"».

1.0.75

FERRO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - differimento del termine di compensazione)

1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.0.76

PITTELLA, LAUS, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione del controllo concomitante della Corte dei conti e potenziamento dei relativi uffici)

1. Le misure di sostegno di cui all'articolo 1 sono oggetto del controllo concomitante della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, in special modo a tutela della corretta e tempestiva erogazione.

2. I magistrati di cui all'articolo 7, comma 8-*bis*, della legge n. 131 del 2003, nonché i trentacinque magistrati nominati direttamente su designazione del Governo, all'atto del giuramento sono inquadrati nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti con la qualifica di referendario. Per tutte le nomine di cui al precedente periodo è necessario il previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che determina i requisiti e ne verifica il possesso. Possono essere nominati soltanto coloro che abbiano compiuto almeno quarantacinque anni di età e non abbiano superato i sessanta all'atto della designazione, in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche o economiche conseguita con un punteggio di almeno 110/110».

Art. 2

2.1

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche*) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.

2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attivi-

tà alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b*), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

5. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del 2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.1-bis

STEGGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici*) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti

esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento ai comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;

b) una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019;

c) una quota pari a 8 milioni di euro, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *c)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.1-ter

LAUS, TARICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici*) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, (di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria in funzione della media dei migliori due esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune;

b) la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2,

lettera *b*), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021*) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici (Nota bene: tenere conto dei comuni non E o H, che hanno al proprio interno impianti sciistici o che sono siti in prossimità degli stessi). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.

b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i com-

prensori sciistici di cui alla lettera *a*), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b*), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.2-bis

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021*) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.

b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i comprensori sciistici di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla inedia dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017/2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.3

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche»;

b) *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.»;

c) *il comma 2, è sostituito con il seguente:*

«2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

d) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

e) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere a) e c), secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

f) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

g) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

3-*ter*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del 2015"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.4

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a che abbiano sul pro-

prio territorio almeno un impianto di risalita e una pista da sci. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome in base al seguente parametro:

a) numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.

1-bis. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o province autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente»;

alla lettera b) inserire dopo: «esercenti attività di impresa di beni o servizi al pubblico» *le parole:* «Sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico.»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari».

2.5

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2.6

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1 sostituire le parole: «dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi, per un ammontare pari a 800 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, e per un ammontare di 200 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

2.7

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «1000 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro», con le seguenti: «250 milioni di euro».

2.8

TAVERNA, CASTALDI, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

- quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «450 milioni».

2.9

CONZATTI, MARINO

Al comma 1, le parole: «700 milioni» con le seguenti: «800 milioni».

Conseguentemente il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».

2.10

RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quanto ad ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

2.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro», con le seguenti: «800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro», con le seguenti: «450 milioni di euro».

2.12

MISIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» con le seguenti: «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci.» e sostituire le parole*

da: «sulla base delle presenze» fino a: «comprensori sciistici.» con le seguenti: «in base al seguente parametro:

- numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale»;

c) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome utilizzando i seguenti parametri in percentuali da suddividere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia:

- costo della produzione più oneri finanziari su una media di almeno tre bilanci;

- numero degli impianti;
- numero degli impianti non collegati a piste da sci ma in servizio pubblico con un valore del 50 per cento rispetto agli altri;
- fondi da utilizzare per interventi di ammodernamento degli impianti.

2.13

D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «montana» aggiungere la seguente: «, anche» e al secondo periodo, dopo la parola: «paesaggistica» aggiungere la seguente: «, anche».

2.14

DAMIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici», *inserire le seguenti:* «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti, degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune;»;

d) *al comma 2, sostituire la lettera b) con il seguente:*

«b) la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».

2.15

GALLONE

Al comma 1 dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana di cui sono presenti impianti sciistici,» *inserire le seguenti:* «(di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici)».

Conseguentemente sono soppresse le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.».

2.16

FERRO, PAGANO, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «Comuni a vocazione montana» aggiungere le seguenti: «classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;*

b) *al comma 1 sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» sino a fine comma;*

c) *al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020-2021, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con la media dei migliori due degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati;»;

d) *al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la restante del Fondo, decurtato di quanto previsto dalla lettera c) è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti nei comuni di cui al comma 1 per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019;

e) *al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) una quota pari a 45 milioni di euro a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che abbiano cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021 e alle scuole di sci presso le quali i maestri di cui alla presente lettera risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali;»;

f) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera c) in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 100.»;

g) *sostituire il comma 4 col seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»;

h) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020-2021».

2.17

MARINO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) dopo le parole: «comprensori sciistici,», inserire le seguenti: «di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» fino alla fine del periodo;

b) *al comma 2:*

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura

proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020- 2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».

2.18

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019» *con le seguenti:* «sulla base di un criterio di assegnazione che assegni un peso del 50 per cento al computo delle presenze turistiche annuali medie registrate nel triennio 2017-2019 e del 50 per cento ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune calcolati in rapporto al triennio 2017-2019»;

c) *al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

d) *al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualunque titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci con sede locale o principale nei Comuni di cui al comma 1, in ragione dei titoli di accesso agli impianti annuali medi calcolati in rapporto al triennio 2017-2019.»;

e) *al comma 2, lettera b) sostituire le parole:* «i Comuni di cui alla lettera a)» *con le seguenti:* «i Comuni in cui hanno sede le società di cui alla lettera a)»;

f) *al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine:* «Sono escluse le imprese industriali e le attività non riconducibili alla specificità turistica dei comuni montani.».

2.19

D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «appartenenti a comprensori» aggiungere le seguenti: «e bacini».

Conseguentemente:

- al medesimo comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «appartenenti a comprensori» aggiungere le seguenti: «e bacini»;

- al comma 2, lettera b), dopo le parole: «i comuni del medesimo comprensorio» aggiungere le seguenti: «o bacino»;

- alla Rubrica, dopo le parole: «appartenenti a comprensori» aggiungere le seguenti: «e bacini».

2.20

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «a comprensori sciistici» aggiungere le seguenti: «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» sino alla fine del periodo;

b) al comma 2, lettera a):

1) sostituire le parole: «al 70 per cento ai Comuni» con le seguenti: «al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni»;

2) dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

3) sopprimere le parole: «venduti nell'anno 2019»;

c) al comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: «la restante quota» aggiungere le seguenti: «del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1»;

2) sopprimere le parole: «a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione»;

3) sostituire le parole: «al fatturato dei» con le seguenti: «al fatturato ai»;

4) sostituire le parole: «relativo al triennio 2017-2019» con le seguenti: «relativo all'anno 2019».

2.21

MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole* «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci e/o una pista di fondo.» *e sostituire la parole da:* «sulla base delle presenze» *fino a* « comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «in base ai seguenti parametri:

1) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale delle presenze turistiche registrate, nell'anno 2019 nei comuni sopra elencati;

2) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale del fatturato complessivo aziendale che gestiscono almeno un impianto di risalita nei comuni sopra indicati;

3) 80 per cento del fondo a disposizione tra le regioni a statuto ordinario con il criterio degli impianti esistenti al 31 marzo 2021;

b) *al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci e/o una pista da sci di fondo con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome seguendo i seguenti parametri:

1) massimo 30 per cento in base alle differenze di fatturato tra le stagioni 2020/2021 e la media del fatturato di tre anni precedenti tra gli ultimi cinque a partire dal 2020;

2) massimo 30 per cento utilizzando il numero degli impianti gestiti a qualsiasi titolo (proprietà, cessione, affitto o altro) delle singole società associazioni o consorzi;

3) il restante 40 per cento è ripartito con criteri determinati dalla regione o provincia autonoma a statuto autonomo che possono tenere conto

dei criteri sopra indicati e utilizzare anche ulteriori parametri per regolamentare singoli specifici casi. Nella percentuale di cui al precedente periodo deve essere considerato l'importo minimo di 10000 euro. Per ogni pista da fondo Euro 5000 per piste da sci da discesa gestita a qualsiasi titolo dalle aziende con le caratteristiche sopra definite a condizione che le stesse non rientrino nelle categorie dei gestori precedentemente indentificati.»;

c) *alla lettera b)* «sostituire le parole da: "la restante quota" fino a "triennio 2017-2019" con le seguenti: "una quota non inferiore al 20 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendite di beni e servizi o al pubblico, con sede nei comuni sopra identificati utilizzando come criterio percentuale la differenza di incasso tra il 1° dicembre 2020 e il 31 marzo 2021 con la media dello stesso periodo nelle stagioni 2015/16, 2016/17, e 2017/18. Per le aziende con sede locale o con sede secondaria poste al di sopra dei 1000 m s.l.m. di quota la differenza di incasso sopra determinata e utilizzata per la ripartizione dei fondi è raddoppiata" e dopo le parole: "nonchè" aggiungere le seguenti: "una quota non superiore al 10 per cento"»;

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le assegnazioni dei fondi di cui al comma 2, sono effettuate tenendo conto dell'articolo 28 del presente decreto e delle eventuali successive modifiche. In caso di mancata assegnazione dei fondi all'interno delle singole regioni o province autonome le risorse sono destinate per il 70 per cento ad un fondo da utilizzarsi per l'innovazione, l'ammodernamento e per l'ampiamiento degli impianti, macchine e macchinari, attrezzature poste all'interno delle aree sciabili e per l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle piste da sci. Per il restante 30 per cento le risorse sono destinate ad incrementare in maniera percentuale i contributi erogati a soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi di cui alla lettera b) del comma 2».

2.22

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici» è aggiunto il seguente periodo: «e aree sciistiche».

2.23

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 9 sopprimere le parole da: «sulla base» sino alla fine del comma;*

- *al comma 2, lettera a sopprimere le parole: «venduti nell'anno 2019».*

2.24

MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici», con le seguenti: «secondo il seguente criterio: numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale.»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente;»;

d) *alla lettera b) dopo le parole: «servizi al pubblico», inserire le seguenti: «, sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico,»;*

e) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«c) l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari.»;

f) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«5. Le concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita sono prorogati automaticamente di un anno. L'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello stato.».

2.25

RICHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019» con le seguenti: «sulla base dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019».

2.26

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il criterio delle presenze turistiche di cui al comma 1 si intende quale criterio misto tra presenze in alberghi, biglietti impianti sciistici, posti nei ristoranti, secondo i dati degli Enti pubblici di promozione turistica.».

2.27

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni è esclusa dal criterio di riparto di cui ai commi 1 e 2 ed destinata in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 del 14 febbraio 2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il contributo di cui al comma 2-bis, non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.».

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «triennio 2017-2019» sopprimere il restante periodo.

2.28

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Il comma 2, è sostituito con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura

degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2.29

CONZATTI, STEGER

Apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, le parole: «Le regioni e le province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalità di sostegno previste dal presente articolo, le Regioni e le Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza Locale ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei rispettivi ordinamenti all'utilizzo delle risorse ad esse spettanti in base al decreto di cui al comma 1. Ai fini dell'attuazione di questo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».

2.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «Le regioni e le province autonome,» con le seguenti: «Le regioni»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le regioni e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, all'utilizzo delle risorse alle stesse spettanti in base al decreto di riparto tra le regioni e le province autonome per le finalità di sostegno previste dal presente articolo. Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».

2.31

MARINO, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

- *La lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019»;

- *Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis. Una quota pari a 50 milioni di euro, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi-Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) *al comma 3, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b-bis)».*

2.32

FERRAZZI, FERRARI, PITTELLA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sopprimere le parole: «la restante» e le parole da: «nonché in favore dei maestri di sci», fino al punto;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) una quota pari a 60 milioni di euro, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui alla presente lettera risultano operanti, in ragione della media dei compensi o dei ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «lettera b)», con le seguenti: «lettera b-bis)».

2.33

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In particolare, è riconosciuto ai maestri iscritti al collegio nazionale un sostegno pari ad almeno 500 euro e pari ad almeno 1000 euro per i maestri iscritti al collegio per la prima volta nel 2019.».

2.34

FERRO, PAGANO, DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al

pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di dicembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 59 del decreto legge n. 104 del 2020 medesimo.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideeterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

2.35

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

3-ter. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».

2.36

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.».

2.37

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».

2.38

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

La rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche».

2.0.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali «ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

2.0.2

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.3

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO,
TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: fino al "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.4

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «516 milioni».

2.0.5

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accelerazione delle procedure di avvio degli interventi finanziati nell'ambito del «Progetto Bellezza Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)

1. Ai fini dell'accesso alla stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, in sede di presentazione, da parte degli enti attuatori degli interventi, della dichiarazione necessaria per l'accesso al finanziamento, di cui all'articolo 2 del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, relativamente ai beni di proprietà privata, la documentazione che accerti la disponibilità giuridica può consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi, ratificati dall'organo esecutivo del soggetto proponente. Nel caso di accertata carenza documentale o mancanza di accordi o atti di cessione, la disponibilità dei beni può altresì essere rilevata dai diritti di godimento in favore del soggetto proponente risultanti dalle trascrizioni catastali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 al fine di adeguarlo al comma 1.».

2.0.6

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Acì Bonaccorsi, Acì Catena, Acì Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospen-

sione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, qualora ne facciano espressa richiesta e comprovino lo stato di necessità legato all'evento sismico del 26 dicembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2022, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'articolo 1, comma 1142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1085 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: "1080 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"».

2.0.7

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».

2.0.8

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021";

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e 100 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole: "al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio" sono sostituite con le seguenti: "al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo nel biennio 2018-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.9

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui

all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rifinanziato per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono destinate a compensare i danni subiti dalle imprese di cui al precedente periodo.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.10

AIROLA, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore degli impianti sportivi)

1. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle mensilità da ottobre 2020 ad agosto 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».

2.0.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso esclusivamente per gli operatori delle stazioni sciistiche fino al 30 aprile 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».

2.0.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rivalutazione dei beni strumentali relativi ai comprensori sciistici)

1. Al fine di sostenere il settore dei comprensori sciistici, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori di trasporto di persone per la pratica dello sci nonché tutte le attività con esso collegate che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciu-

to, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41 del presente decreto».

2.0.13

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dai soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. Alle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e alle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono riconosciuti sostegni nella misura massima del 60 per cento degli oneri ammissibili, relativamente alle spese sostenute dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per fitti, canoni, riscaldamento, spese fisse di gestione documentate e per spese di esercizio necessarie al mantenimento in stato di efficienza degli stessi, ivi comprese le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie, nonché alle spese per il personale tecnico e amministrativo e le mancate entrate derivanti dalla riduzione di introiti relativi agli abbonamenti mensili. Per la quantificazione delle mancate entrate da abbonamenti mensili si fa riferimento ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Per le finalità del presente comma è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo dotato di 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo dei sostegni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

3. I sostegni non spettano ai soggetti di cui al comma 1 la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge. I ristori e le misure di sostegno al reddito spettanti agli operatori economici di cui al presente articolo ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono scomputati dai ristori di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

2.0.14

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» sono soppresse;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».*

2.0.15

MALLEGNI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, e disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».*

2.0.16

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati « Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».*

2.0.17

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con Ama dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del

secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» sono soppresse;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».*

2.0.18

FERRO, DAMIANI, GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana per il sostegno all'economia)

1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";

c) all'articolo 14, al comma 1-bis, dopo le parole: "dell'insediamento" sono inserite le seguenti: "sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale"».

2.0.19

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Servizi dello spettacolo - Fondo da ripartire e classificazione ATECO-delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore spettacolo che effettuano investimenti in attrezzature tecniche e tecnologiche soggette ad obsolescenza di mercato a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo pari al 40 per cento, è calcolato sulla media dei volumi d'affari desumibili da dichiarazione IVA degli anni 2018/2019 rispetto all'anno 2020 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con volume d'affari non superiore a due milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con volume d'affari superiori a due milioni di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

c) dieci per cento per i soggetti con volume d'affari superiore a cinque milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dello spettacolo, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfa-numerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con aziende di organizzazione di spettacoli "service".».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

Art. 3

3.1

FATTORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 le parole: "1.000 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 milioni di euro per l'anno 2021";

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria tra il gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea."».

3.2

ROMANO, CATALFO, PAVANELLI, LOMUTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 20, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, indipendentemente dal suddetto calo di fatturato o dei corrispettivi del 33 per cento, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno un reddito netto 2020 fino a 20.000 euro, sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2020 e 2021. Eventuali contributi già versati dagli aventi diritto all'esonero costituiscono un credito nei confronti dell'Ente previdenziale di appartenenza. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al secondo periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

3.3

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, GRANATO, ANGRISANI, MORRA, ABATE, LA MURA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Ferma restando la dotazione del fondo previsto al comma 20, ai soggetti beneficiari che nell'anno 2020 hanno subito un calo del fatturato o

dei corrispettivi superiore al 45 per cento e inferiore al 60 per cento rispetto al 2019, è attribuito un esonero contributivo pari al 150 per cento di quello spettante per una riduzione del fatturato non inferiore al 33 per cento e non superiore al 45 per cento. In caso di calo di fatturato almeno pari al 60 per cento l'esonero contributivo è aumentato di un ulteriore 50 per cento"».

3.4

NANNICINI, PITTELLA

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «22-bis» aggiungere il seguente:

«22-ter. Ai beneficiari delle misure di cui ai commi da 20 a 22 è riconosciuta per il medesimo periodo la contribuzione figurativa».

3.5

RICHETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) al comma 20 le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

3.6

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 1° aprile 2021, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel

mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.».

3.7

MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il beneficio di cui al precedente comma 1 non costituisce alcuna forma di finanziamento, neanche indiretto, a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

3.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2021, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96».

3.9

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino al 31 luglio 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

FERRARA, CATALFO, VACCARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame dispone un incremento della dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti;

considerato che:

il Fondo di cui in premessa, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;

il successivo comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero nonché la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e i relativi criteri di ripartizione devono essere definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

impegna il Governo:

a procedere nel più breve tempo possibile all'emanazione dei decreti attuativi della normativa istitutiva del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti previsti dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività.

G3.2

ZAFFINI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

La legge di Bilancio 2021, Legge n. 178/2020, all'articolo 1, comma 20, ha istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La platea dei beneficiari del citato esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

La disposizione di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, dispone un incremento della dotazione finanziaria iniziale del Fondo pari a 1.500 milioni di euro, per un totale di 2.500 milioni di euro, e, trattandosi di un aiuto di Stato, prevede che il beneficio sia concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, nonché che l'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

Ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021, istitutive del Fondo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti interministeriali emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto provvedere a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Ad oggi non risulta ancora emanato alcun Decreto interministeriale ad opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e pertanto il Fondo non è ancora attivo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le misure di competenza volte all'emanazione dei Decreti necessari a garantire l'effettiva operatività del Fondo di cui alla Legge n. 178/2020.

EMENDAMENTI

3.0.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11».

3.0.2

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Indennità peri lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano avuto sospeso il rapporto di lavoro all'interno dell'arco temporale compreso tra il 1° Settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro».

3.0.3

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini» a lavoratori autonomi e liberi professionisti)

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.

2. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».

3.0.4

DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostegno alla liquidità per l'efficientamento energetico e la mitigazione del rischio sismico degli edifici)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, CONSAP S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2021 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi 2 e 3, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 del citato all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Gli impegni assunti dalla CONSAP S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 2.000 milioni di euro.

2. Possono accedere alla garanzia di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, secondo quanto documentato e attestato dal soggetto erogante a CONSAP S.p.A., a causa di redditi e fatturati pregressi, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, possano accedere, in assenza della garanzia di cui al presente articolo, a finanziamenti solo di importo inferiore rispetto alla somma dei massimali di spesa previsti dal citato articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che potrebbero essere impiegati sulle unità immobiliari su cui intendono effettuare gli interventi di efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico.

3. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 30 anni;

b) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al valore di mercato, calcolato sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate, degli edifici soggetti agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nel limite del 99 per cento dell'importo stesso;

d) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 1) 25 punti base durante il primo anno;
- 2) 50 punti base durante il secondo e terzo anno;
- 3) 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- 4) 125 punti base a decorrere dal settimo anno;

e) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;

g) il contratto di finanziamento prevede la cessione del credito di imposta maturato, alle condizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per gli interventi di efficientamento energetico e di mitigazione del rischio sismico effettuati, dal beneficiario in favore del soggetto erogante, per l'estinzione o l'abbattimento del finanziamento stesso.

4. Sulle obbligazioni di CONSAP S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da CONSAP S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. CONSAP S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. CONSAP S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono impartiti a CONSAP S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi del presente articolo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».

3.0.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Indennità in favore dei commercianti soggetti ad obbligo di chiusura causa contagio COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di una indennità in favore dei soggetti iscritti alla gestione ordinaria INPS relativa ai Commercianti che abbiano dovuto sospendere l'attività negli anni 2020 e 2021 in conseguenza del contagio da COVID 19 proprio o dei propri familiari e della successiva quarantena, qualora non coperti da assicurazioni pubbliche o private.

2. L'indennità spetta agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato ai sensi delle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in misura pari a 100 euro per ciascun giorno di chiusura dell'esercizio commerciale obbligatorio in conseguenza dell'applicazione delle regole sanitarie. Nei casi in cui la chiusura abbia riguardato una impresa familiare l'indennità è corrisposta nella misura di 50 euro giornalieri per ogni familiare impiegato successivo al primo.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Al fine di ottenere l'indennità, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza di contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato ai soggetti beneficiari.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure applicative del presente articolo. Le modalità di presentazione dell'istanza telematica, il suo contenuto informativo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Art. 4

4.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022"; il secondo periodo è così sostituito: "Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese". È abrogato l'ultimo periodo;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se

il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022."»;

b) *il comma 10 è abrogato.*

4.2

DAMIANI

Al comma 1 lettera a) sostituire: «30 aprile» con «31 Gennaio 2022»; al comma 2 sostituire: «30 aprile» con «31 Gennaio 2022».

4.3

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 1, lettera a), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «543 milioni».

4.4

PARAGONE

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 dicembre».

4.5

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1 sostituire le parole: «30 aprile», con le seguenti: «30 novembre».

4.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 aprile», con le seguenti: «30 settembre».

4.7

MODENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 luglio 2021».

4.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».

4.9

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».

4.10

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

4.11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguente: «30 giugno».

4.12

VONO, MARINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e, dopo le parole: "I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione" sono aggiunte le seguenti: "Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500mila euro di fatturato potranno richiedere una dilazione dei pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti di riscossione relative a carichi di ogni natura in scadenza a far data dal 30 aprile 2021, per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora."».

4.13

GASPARRI, SERAFINI

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi lettere a) e b), con i seguenti:

«a) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».

4.14

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sub lettera b), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) entro il 31 dicembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41.

4.15

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021»;

b) le parole: «entro il 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».

4.16

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1 dopo le parole: "dagli agenti della riscossione" sono aggiunte le seguenti: "e dagli enti locali"».

4.17

CASTALDI, DELL'OLIO, FENU, ERRANI, GIROTTO, PAVANELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Relativamente ai piani di dilazione di cui al comma 2-ter, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme di cui al secondo periodo fino ad un massimo di sei rate mensili da corrispondere non oltre il 30 novembre 2021"».

4.18

FARAONE

Al comma 1, lettera b), le parole: «corrispondere nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondere nell'anno 2019, 2020».

4.19

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) entro il 31 dicembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;»,

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni.».

4.20

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

I. *alla lettera b, capoverso a), sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 luglio 2022»;*

II. *alla lettera b), capoverso b) sostituire le parole: «30 novembre 2021» con le seguenti: «30 novembre 2022»*

III. *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025, entro il 31 dicembre 2026 e entro il 31 dicembre 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «540 milioni.».

4.21

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera a) sostituire le parole: «entro il 31 luglio 2021» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2021».

4.22

FERRARI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 luglio» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2021»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «entro il 30 novembre» con le seguenti: «entro il 10 dicembre 2021».*

4.23

VONO, MARINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500 mila euro di fatturato potranno richiedere di accodare alle dilazioni in essere le rate in scadenza nel 2021 e di dilazionare quelle in scadenza nel 2020 a far data dal 30 luglio 2021 per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora».

4.24

PARAGONE

Al comma 2 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 dicembre».

4.25

DAL MAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "dieci rate" sono sostituite dalle parole: "quindici rate"».

4.26

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "periodo compreso tra il 1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo compreso tra il 1° gennaio 2022"».

4.27

CONZATTI

Al comma 3, dopo le parole: «sulla base dei medesimi» sono inserite le seguenti: «i cui effetti restano sospesi sino alla data indicata al comma 1 lettera a) del presente articolo».

4.28

SUDANO, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014.».

4.29

SUDANO, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020.».

4.30

FATTORI, NUGNES, LA MURA

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Con il risparmio derivante dall'eliminazione degli oneri previsti dagli *ex* commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si provvede all'alimentazione del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

4.31

DI NICOLA, ROMANO, CAMPAGNA, AGOSTINELLI, NOCERINO, TRENTACOSTE, MAUTONE, MININNO, MARILOTTI, ABATE, DI MARZIO, NUGNES, LANNUTTI, RUOTOLO, CERNO, DESSÌ

Sopprimere i commi da 4 a 9.

4.32

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sopprimere i commi da 4 a 9.

4.33

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, GRANATO, ANGRISANI, MORRA, ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 9;*

b) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 228,7 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.328,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

4.34

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 10.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 euro.».

Conseguentemente, ridurre di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spe-

sa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.35

FEDELI

Al comma 4, dopo le parole: «Sono automaticamente annullati i debiti» aggiungere le seguenti: «effettivamente non più esigibili».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sono stabilite» con le seguenti: «sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei debiti effettivamente non più esigibili di cui al comma 4 e».

4.36

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *ai commi 4 e 6, le parole: «fino a 5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 euro», e le parole: «fino a 30.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro».*

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 107 milioni di euro per l'anno 2021, 21,72 milioni di euro per l'anno 2022, 6,58 milioni di euro per l'anno 2023, 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 326,8 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

4.37

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.38

DELL'OLIO, DI GIROLAMO

Al comma 4, sostituire le parole: «risultanti dai singoli carichi» con le seguenti: «risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e».

4.39

Marco PELLEGRINI, CROATTI

Al comma 4, dopo le parole: «affidati agli agenti della riscossione» inserire le seguenti: «, nel limite massimo di 15.000 euro per contribuente,».

4.40

GAUDIANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010» con le seguenti: «nonché ai soggetti di cui all'articolo 53 del*

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015»;

b) *al comma 11, sostituire le parole: «534,5 milioni» con il seguente: «544,5 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

4.41

CONZATTI

Al comma 4 le parole: «al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.42

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2010», con le seguenti: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.43

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» a «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente all'articolo 10, al comma 3 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-ter) lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quater) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;

d-quinques) operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «a tempo determinato» aggiungere «anche in somministrazione».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» con le seguenti: «nel limite di 1650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».

Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettere da d-bis) a d-quinques si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4.

4.44

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» a «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nuova indennità per i lavoratori invisibili)

1. Ai lavoratori assunti con contratti di somministrazione, con contratti misti, di lavoro stagionale, di prestazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, intermittenti o a chiamata che abbiano lavorato per una durata complessiva di almeno 12 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, son titolari di pensione, di reddito lavoro dipendente, né di NASpI, che risultino esclusi dalle indennità di cui all'articolo 10 e che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 euro.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

3. La suddetta indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 750 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monito-

raggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 150 milioni di euro si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4».

4.45

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» fino a «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.46

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 4, sostituire le parole: «delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro», con le seguenti: «delle persone fisiche, con indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000».

4.47

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «30.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «40.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.48

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che rientrino nei requisiti di cui al presente comma, è fatto divieto di cumulo nel caso in cui i debiti risultanti dalla somma dei singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano di importo superiore a 5000 euro.».

4.49

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge n. 104 del 1992 e un reddito familiare non superiore a 30.000 euro».

4.50

GASPARRI, FERRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Relativamente ai debitori che sono operatori economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario e risultano in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano, senza tenere conto del limite di 30.000 euro di reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, sui debiti di importo residuo fino a 20.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni richiamate dal medesimo comma 4.»;

b) *al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 4» con le seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis» e le parole: «in attuazione del comma 4» con le seguenti: «in attuazione dei commi 4 e 4-bis»;*

c) *al comma 6, sostituire le parole: «fino a 5.000 euro» con le seguenti: «fino a 20.000 euro» e le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti «31 dicembre 2015»;*

d) *al comma 11, aggiungere il seguente periodo: «Agli oneri di cui al comma 4-bis, valutati in 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

4.51

VONO, MARINO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Sono altresì automaticamente annullati i debiti di cui al precedente comma risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1

gennaio 2000 e sino al 31 dicembre 2015, delle imprese e dei lavoratori autonomi che abbiano conseguito nell'anno 2019 un fatturato inferiore a 1 milione di euro.».

Conseguentemente, il comma 11, dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.52

VITALI

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020 il pagamento delle somme è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021, per un importo pari al 50 per cento delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale;

b) nel numero massimo di centoventi rate consecutive, di pari importo, con decorrenza dal 31 dicembre 2021, delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale.».

Conseguentemente, ridurre di 700 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009».

4.53

FENU

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I soggetti titolari di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, di cui al precedente comma, possono procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. L'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato.».

4.54

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti Enti previdenziali delle somme necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti oggetto di annullamento.».

4.55

FENU

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2".».

4.56

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 5, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «l'eventuale maggiore disavanzo», *aggiungere le seguenti:* «, decurtato del 50 per cento nei termini di seguito stabiliti dal presente articolo, ».

b) *dopo le parole:* «in quote annuali costanti», *aggiungere le seguenti:* «. Resta inteso che il 50 per cento dell'eventuale maggiore disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4 è a carico dello Stato. A tal fine, il medesimo decreto ministeriale di cui al precedente periodo dispone le relative modalità di versamento, prevedendo altresì l'accantonamento in un apposito Fondo delle risorse necessarie a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.».

4.57

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 190 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: "il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021" sono sostituite con le seguenti: "il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022"».

4.58

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» inserire le seguenti: «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».

4.59

ASTORRE

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» aggiungere le seguenti: «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura,».

4.60

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 9, dopo le parole: «decreto-legge n. 119 del 2018» inserire le seguenti: «i contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».

4.61

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Ai fini della riforma del sistema della riscossione coattiva e dell'individuazione delle misure necessarie per assicurare effettività e cogenza all'azione esecutiva, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione concernente i criteri per procedere:

a) alla completa riorganizzazione dell'attività di riscossione e al potenziamento delle strutture preposte;

b) alla revisione della legislazione che regola il procedimento di riscossione, le attività esecutive e i meccanismi di controllo;

c) alla definizione dei criteri per la cancellazione dei crediti non riscossi quando l'inesigibilità risulti dalle attività e dalle ricerche effettuate entro il termine di prescrizione dei crediti stessi».

4.62

MODENA

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure concernenti la revisione del meccanismo di controllo e discarico dei crediti, in relazione ai relativi crediti previdenziali, diventano operative previa delibera degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

4.63

FENU

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 sottoscritti fra gli enti ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione delle riduzioni di fatturato subite dai predetti soggetti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche attraverso prolungamenti della durata del contratto, ovvero mediante l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.».

4.64

MISIANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione"».

4.65

MISIANI, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 75-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 4 del provvedimento, relative alla proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi;

ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una riapertura delle attività in tranquillità e senza fardelli, sarebbe opportuno prevedere la dilazione del pagamento dei versamenti fiscali, tributari e contributivi sospesi per effetto dei provvedimenti di legge di natura emergenziale ovvero dovuti ma non versati nel corso dell'anno 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso;

considerato, infatti, che un rinvio dei pagamenti al 2022 dilazionato in cinque rate annuali senza sanzioni e interessi possa rappresentare una vera boccata d'ossigeno per tanti piccoli imprenditori, partite iva, lavoratori autonomi, etc;

giudicato indispensabile e necessario porre in essere tutte le misure possibili per contrastare la desertificazione del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

a reperire, nell'ambito del nuovo ed ulteriore scostamento di bilancio al vaglio, le occorrenti risorse finanziarie per consentire la dilazione dei pagamenti dovuti e/o sospesi nel 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso in 20 rate quadrimestrali di pari importo, con decorrenza 1° gennaio 2022.

G4.2

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, RUFA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

nel corso del 2020 sono stati numerosi i provvedimenti legislativi posti in campo per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla pandemia da Covid-19, provvedimenti che sono tra l'altro intervenuti anche con riferimento all'attività della riscossione.

Le prime disposizioni urgenti, contenute nel «Decreto Cura Italia» (DL n.18/2020), hanno determinato: la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso; la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla «Rottamazione-ter» e al «Saldo e stralcio», scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

nel corso dell'anno con diversi decreti sono state previste altre proroghe, fino ad arrivare al presente decreto che ha previsto principalmente il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione; differimento il 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; per i contribuenti in re-

gola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021; per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021.

considerato che:

molti contribuenti che a causa della pandemia hanno subito perdite di reddito, vista la difficoltà di tutto il tessuto socio-economico, difficilmente riusciranno ad ottemperare ai pagamenti delle rate, seppure prorogate a luglio e novembre 2021;

impegna il Governo:

a prevedere un allungamento del termine per il versamento delle rate citate in premessa;

a destinare una parte delle risorse previste nel prossimo scostamento di bilancio, all'apertura di una nuova rottamazione delle cartelle fino al 31/12/2019.

EMENDAMENTI

4.0.1

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di impo-

ste e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.2

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma"».

4.0.3

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma"».

4.0.4

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente

accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.5

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.6

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ristora destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.7

PINOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

4.0.8

BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».

4.0.9

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Abolizione cashback e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemologica)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziare dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente,

a) all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

1) *le parole:* «Fondo di 200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo di 4.950 milioni»;

2) *le parole*: «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti*: «Ai relativi oneri, pari a 4.950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 4.750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2»;

b) l'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

c) l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.

4.0.10

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 542 della legge 21 dicembre 2016 n. 232 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente, all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole*: «Fondo di-200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti*: «Fondo di 250 milioni»;

b) *le parole*: «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti*: «Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-bis.».

4.0.11

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione dei termini fiscali e contributivi in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 31 aprile 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

4.0.12

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga della moratoria dei mutui bancari in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 settembre 2021 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».

4.0.13

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modalità di gestione dei contratti di affidamento della gestione e riscossione delle entrate)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del valore del contratto in essere».

4.0.14

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta".

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1.

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

'1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46-bis.

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomutate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai versamenti spettanti al medesimo ente impositore."».

4.0.15

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione dei termini per i ricorsi avverso avvisi di accertamento)

1. Sono sospesi, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché, anteriormente all'impugnazione innanzi la commissione tributaria provinciale, il termine per presentare l'istanza di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per gli atti di cui al primo comma, il ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie di cui all'articolo 18

del medesimo decreto legislativo è proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.».

4.0.16

FENU, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 28 novembre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del comune di Bitti (provincia di Nuoro), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° febbraio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stralcio dei crediti inesigibili)

1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficientamento del sistema della riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.

2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo scarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.

3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annali costanti.

5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.

6. Il comma precedente si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle Entrate - Riscossione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom

del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».

4.0.18

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esclusione versamenti TARI)

1. Non sono dovuti i versamenti di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2021, relativi alla TARI, per gli immobili in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137».

4.0.19

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Esenzione canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019

2. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

4.0.20

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procedura di rimodulazione dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale, e relativa disciplina fiscale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i conduttori di unità immobiliari commerciali, di cui alle categorie catastali C1 e C3, di superficie non superiore ai 200 mq, escluse pertinenze, anche esterne purché locatate congiuntamente e con canone di locazione contrattualmente pattuito non superiore ad euro 20.000 annui, possono, previa richiesta al proprietario dell'immobile, usufruire, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 50% del suddetto canone. La riduzione opera con decorrenza dalla mensilità successiva all'accettazione da parte del proprietario.

2. Il proprietario dell'immobile commerciale, ove accetti la riduzione, di cui al comma precedente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.21

VONO, MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e trasporti marittimi)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale

di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio possono disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019».

4.0.22

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "odi conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7».

4.0.23

FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione *prò solvendo* o *prò soluto*. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può

cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*quinquies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma."».

4.0.24

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021, relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.25

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021 relativi ai piani di pagamento frazionato degli avvisi di accertamento ed addebito, nonché quelli relativi ad avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, rettifiche da controllo formale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.26

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4 bis.

(Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni della Direttiva UE 2019/904, limitatamente alle disposizioni di cui all'allegato, parte B, punto 5)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici del settore, si differisce al 3 luglio 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B, dell'Allegato della medesima Direttiva».

4.0.27

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS,

DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estinzione anticipata finanziamenti con garanzia SACE o MCC)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati Sace o Microcredito Centrale, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento, possono estinguere anticipatamente gli stessi senza la corresponsione di commissioni ed interessi.».

4.0.28

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

4.0.29

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(PREU-Modifica dei termini di versamento di cui all'articolo 13-novies comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020)

1. All'articolo 13-novies comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La prima rata è versata entro il 31 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021"».

4.0.30

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi,

versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 41 del presente provvedimento».

4.0.31

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.32

ASTORRE, MARGIOTTA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *Internet* nel termine mas-

simo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha

prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.33

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 dicembre e il 28 febbraio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo; anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 novembre 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.34

GIAMMANCO, PAPATHEU, MODENA, BARBONI, GALLIANI, MASINI, GASPARRI, AIMI, TIRABOSCHI, CALIGIURI, CANGINI, FLORIS, PAGANO, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applica alle procedure avviate prima del 6 marzo 2020.

2. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

4.0.35

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2022; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2021. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2021».

4.0.36

GIAMMANCO, PAPTAEU, MODENA, BARBONI, GALLIANI, MASINI, GASPARRI, AIMI, TIRABOSCHI, CALIGIURI, CANGINI, FLORIS, PAGANO, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione

delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

4.0.37

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Non sono dovute agli organi amministrativi competenti o all'azienda gestore del servizio tutte le multe, le ammende e le sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'accesso nelle zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

4.0.38

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.39

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPALÀ, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 248, le parole "30 giugno 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 249, le parole: "31 gennaio 2021" e "31 marzo 2021", sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2021" e "30 settembre 2021";

c) al comma 250, le parole: "31 gennaio 2021", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2021";

d) al comma 254, le parole: "300 milioni", sono sostituite con le seguenti: "650 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

4.0.40

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in

essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

4.0.41

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.».

4.0.42

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19, anche attraverso

allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

4.0.43

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANTEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 4, sono sospese fino al 31 dicembre 2021 tutte le attività di riscossione dei concessionari di pubblico servizio, avente ad oggetto cartelle di pagamento, nonché avvisi esecutivi di debiti iscritti a ruolo fino a 10.000 euro.».

4.0.44

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANTEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

4.0.45

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2 la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

"*a)* la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 15 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 48 mesi";

c) al comma 13, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.0.46

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo," e dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212."».

4.0.47

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per gli anni 2021-2022-2023 sono sospesi i pagamenti delle accise e dell'IVA sulle utenze di consumo per gli impianti sportivi che hanno subito una perdita di fatturato pari all'80 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «10 per cento».

4.0.48

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, SACCONI, PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al decreto-legge 19 Maggio 2020 n. 34 all'articolo 119 comma 9 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) i soggetti titolari di reddito di impresa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

4.0.49

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, SACCONI, PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 121 del decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 così come convertito in legge in data 17 luglio 2020, n. 77, al punto 2 lettera a) dopo le parole: "a) e b)", aggiungere la parola: "e d)".

4.0.50

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano fino al 31 luglio 2021».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

4.0.51

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

4.0.52

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 154 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole da: "possono essere accordate" sino a "1973" con le seguenti: "possono essere accordate nuove dilazioni nel limite massimo di settantadue rate mensili stabilito dall'articolo 19, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973"».

4.0.53

GIAMMANCO, PAPATHEU, MODENA, BARBONI, GALLIANI, MASINI, GASPARRI, AIMI, TIRABOSCHI, CALIGIURI, CANGINI, FLORIS, PAGANO, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 6 è abrogato.».

4.0.54

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite con le parole: "con durata fino a 180 mesi".

Dopo il punto aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

Art. 5

5.1

Marco PELLEGRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;*

b) *al comma 17, sostituire le parole: «205 milioni» con le seguenti: «210 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

5.2

DAMIANI

Al comma 1 sostituire: «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018» con «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020».

5.3

VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per i soggetti non tenuti alla Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, a 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «9 per cento».

5.4

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sono soppresse le parole da: «che hanno subito una riduzione maggiore» alle parole: «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020»;*

b) *al comma 3 sono soppresse le parole: «in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i*

soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi» e le parole: «ai medesimi».

5.5

Marco PELLEGRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da: «, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 17, sostituire le parole: «205 milioni» con le seguenti: «225 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «525 milioni».

5.6

DAMIANI

Al comma 2 sostituire: «che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020» con le seguenti: «che hanno subito una riduzione del volume d'affari nell'anno 2020».

5.7

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento».

5.8

TURCO, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «maggiore del 30 per cento», con le seguenti: «di almeno il 20 per cento»;*

b) *al comma 17, sostituire le parole: «205 milioni» con le seguenti: «210 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

5.9

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47-del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ogni amministrazione disporrà l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dall'articolo 71 di detto decreto del Presidente della Repubblica.

L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi per colpa lieve o errore materiale non comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, ma comporta l'obbligo dell'impresa che ha beneficiato indebitamente del sostegno erogato della restituzione del medesimo con gli interessi legali.

L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi non comporta responsabilità amministrativa o contabile del pubblico dipendente o dell'amministrazione erogante, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Le verifiche a campione, relativamente ai contributi e alle sovvenzioni alle imprese sono disposti dalle amministrazioni concedenti entro due anni dall'erogazione».

5.10

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 marzo 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2021. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese».

5.11

Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Possono, altresì, essere estinti i debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

- a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

11-ter. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-bis è effettuato:

- a) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;
- b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme com-

più plessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 28 febbraio e il 31 maggio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

11-quater. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma *11-bis*, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-quinquies. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

11-sexies. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma *11-bis* rendendo, entro il 31 maggio 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma *11-bis*.

11-septies. Nella dichiarazione di cui al comma *n-sexies* il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11-octies. Entro il 31 maggio 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma *11-sexies*, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

11-novies. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma *i*, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma *11-bis*, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma *11-sexies*.

11-decies. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

11-*undecies*. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11-*duodecies*. Entro il 30 luglio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 11-*sexies* l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

11-*terdecies*. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 11-*sexies*;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11-*duodecies*, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

11-*quaterdecies*. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 11-*sexies*:

- a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accor-

date nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

11-quinquiesdecies. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-sexiesdecies. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma *11-quinquiesdecies*, non si produce e non sono dovuti interessi.

11-septiesdecies. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma *11-bis* anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

11-octiesdecies. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma *11-bis* i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

11-noviesdecies. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compre-

si quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11-*vicies*. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 11-*bis*, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

11-*vicies semel*. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter* l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

5.12

FENU

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Possono altresì essere estinte le posizioni debitorie relative a somme che siano state iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2020, rendendosi la dichiarazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, entro il 30 novembre 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-*bis* è effettuato alternativamente:

- 1) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;
- 2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

11-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-*bis*, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

5.13

SANTILLO, CASTALDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021, sono sospesi fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.».

5.14

PARAGONE

Al comma 12, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «498 milioni».

5.15

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Al comma 12, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «498 milioni».

5.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 12, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive", sono inserite le seguenti: "e termali", e le parole: "30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «498 milioni».

5.17

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 12, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.18

SACCONI

Al comma 12, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 121, al comma 2 lettera a) sostituire le parole: "a) e b)", con le seguenti: " a), b) e d)"».

5.19

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12 dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021."»;

b) *il comma 17 è così sostituito:* «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12, lettera a-bis), valutati in 755 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.

5.20

MARGIOTTA, PITTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 12, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021."»;

b) *sostituire il comma 17, con il seguente:*

«17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12, lettera *a-bis*), valutati in 755 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.

5.21

GALLONE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

«9-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, rispetto agli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*), in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento o detenuti in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, con il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, si applicano indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi. Nelle predette ipotesi, per gli edifici non suddivisi in unità immobiliari e per quelli costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765, l'ammontare complessivo di spesa delle detrazioni relative agli interventi di cui alle predette lettere è calcolato su un parametro complessivo proporzionale pari ad euro 25.000 ogni per 300mc, nel limite di spesa di cui al comma 16-*quater*. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.22

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come

idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

5.23

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

5.24

CONZATTI, MARINO, VONO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«I commi da 288 a 290 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati con decorrenza dal 1° luglio 2021. Le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 26 del presente decreto-legge.».

5.25

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: "non superiori a euro 65.000" con le seguenti: "non superiori a euro 85.000"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.

5.26

FENU, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 207, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

5.27

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1° gennaio 2023";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia delle riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2023."».

5.28

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1° gennaio 2023.";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2023"».

5.29

CONZATTI, MARINO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1° gennaio 2023.";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2023"».

5.30

PARAGONE

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "1° settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022"».

5.31

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "1° settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022"».

5.32

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1° settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo"».

5.33

FERRO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1° settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole : "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo"».

5.34

GIAMMANCO, PAPTAEU

Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applica a decorrere dal 1° settembre 2022».

5.35

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.36

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.37

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.38

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Sono sospesi fino al 31 ottobre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali relativo alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di fatturato superiore al 33 per cento rispetto al fatturato del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non danno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».

5.39

DAMIANI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e n. 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo n. 1, commi 816-847 della legge 160 del 2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

5.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

5.41

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1° settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022"».

5.42

FAGGI, PILLON, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1° settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022"».

5.43

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1° settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022"».

5.44

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1° settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022"».

5.45

Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1° settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022"».

5.46

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1° settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022"».

5.47

RICHETTI

Sopprimere il comma 15.

5.48

FEDE, COLTORTI, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, CROATTI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 132-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 132-*quinquies*.

(Applicazioni preinstallate)

1. La preinstallazione su dispositivi elettronici ad uso personale di applicativi *software* che prevedano la raccolta e l'elaborazione di dati personali richiede, affinché tali applicativi possano essere utilizzabili da parte dell'utente, che lo stesso abbia ricevuto l'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e abbia espresso il consenso all'utilizzo dei suddetti dati per le finalità indicate nella medesima informativa.

2. L'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali vigila affinché le condizioni contrattuali applicate a dispositivi elettronici ad uso personale che eseguono applicativi *software* in grado di elaborare dati personali dell'utente siano conformi a quanto previsto al comma 1 e, in particolare, assicurino all'utente:

a) il diritto di reperire liberamente, installare e utilizzare applicazioni fornite da terzi a condizione che dette applicazioni siano legittimamente prodotte e distribuite e non abbiano caratteristiche tali da pregiudicare la sicurezza e l'integrità del dispositivo, dei dati gestiti, delle reti alle quali si connette o di alterarne la natura o funzione;

b) il diritto di eliminare dai propri dispositivi servizi e applicazioni in grado di elaborare dati personali dei quali l'utente non abbia richiesto espressamente l'installazione. Sono fatti salvi servizi ed applicazioni la cui presenza sia espressamente dichiarata dal produttore come essenziale poiché la rimozione potrebbe comportare rischi di sicurezza o pregiudicare l'integrità del dispositivo stesso o delle reti cui si connette. È inoltre fatta salva qualunque funzione o caratteristica prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.

3. I diritti di cui al comma 2 sono assicurati per tutte le norme contrattuali delle licenze di *software* e servizi commercializzati verso consuma-

tori residenti o domiciliati in Italia, per l'uso su dispositivi elettronici ad uso personale.

4. L'Ufficio del Garante è competente ad attuare le disposizioni dei commi precedenti emanando linee guida vincolanti e verificando, nell'ambito di istruttoria con procedura aperta d'ufficio su segnalazione o reclamo, le condizioni contrattuali di cui al comma 3 ed ordinando, all'esito delle medesime, l'adeguamento entro un termine vincolante delle condizioni contrattuali rilevate come difformi.

5. L'Ufficio del Garante quando rilevi l'inadempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4, procede ai sensi dell'articolo 166, comma 5, del Codice per la protezione dei dati personali, a verificare se i comportamenti del soggetto diffidato configurino una o più violazioni dell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 140 mila euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

5.49

GIROTTA, CASTALDI, PAVANELLI, CROATTI, LOMUTI

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo.".

15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

5.50

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI, SERAFINI, VITALI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al comma 1, numero 8-*ter*), la parola: "escluse" è sostituita dalla seguente: "incluse"».

5.51

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5.52

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe».

5.53

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sospesa fino al 31 dicembre 2021.».

5.54

DAMIANI

Al comma 17 sostituire: «valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con* «valutati in 605 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 nonché, all'occorrenza, attraverso la riduzione a 1.450 milioni di euro dell'importo previsto dal comma 1 lettera a) del successivo articolo 23; la riduzione di euro100 milioni del fondo concorso dello Stato acquisto Regioni dpi (mascherine) 2020, di cui al comma 1 del successivo articolo 24; la riduzione di euro100 milioni della spesa autorizzata al Commissario Straordinario all'emergenza di cui al comma 1 lettera b) del successivo articolo 40; la riduzione di euro150 milioni dell'incremento previsto dal successivo articolo 41 al fondo di cui alla legge n. 190 del 2014 articolo 1 comma 200».

5.55

D'ANGELO, TURCO

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 28-*quater*. - (*Compensazioni di crediti con debiti tributari correnti e/o iscritti a ruolo*) - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni di cui all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'Agenzia delle entrate l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'Agenzia delle entrate procede, all'iscrizione a ruolo a carico del titolare del credito e l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.

2. I medesimi crediti indicati al precedente comma 1, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a

seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del molo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.";

b) all'articolo 28-*quinquies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo" inserire le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,";

2) il comma 2 è abrogato.».

5.56

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da *virus* COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta

giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

5.57

LEZZI, ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, spetta un contributo a fondo perduto ulteriore, pari al venti per cento del valore alternativo:

a) della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per il 2020;

b) del costo del capitale di esercizio e degli investimenti del 2019 o del 2020".

22-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.58

CANGINI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«1. Al fine di sostenere le attività commerciali danneggiate dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio in esercizi specializzati con codice Ateco principale e secondario 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati), per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta riferito alla

riduzioni dei ricavi nei singoli punti vendita di rispettiva pertinenza, raffrontando quelli conseguiti da ciascuno di essi nel 2020 rispetto a quelli ottenuti nel 2019, a condizione che tale riduzione sia almeno pari al 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, assicurativa;
- c) assenza di procedure fallimentari;
- d) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

3. Nel rispetto del limite di cui al comma 1, il credito d'imposta è pari al 25 per cento delle riduzioni di ricavo conseguite in ciascun punto vendita. Da tale importo deve essere scomputato quanto ottenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. La presenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'elenco dei punti vendita che abbiano registrato il predetto livello di perdite e l'importo del credito d'imposta maturato ai sensi del comma 3 devono essere attestati dall'esercente attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 28 dicembre 2000.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, verranno emanate le disposizioni attuative del presente articolo, con la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle relative domande».

5.59

RAMPI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 - Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

5.60

BOTTICI, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, CROATTI

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 176, comma 3, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che possono agire quali mandatarî senza rappresentanza"».

5.61

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il "Fondo ripartenza", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021;

22-ter. Il fondo di cui al comma 22-bis è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico delle persone fisiche con redditi superiori a 150.000 euro. Il contributo straordinario è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti nell'anno 2019;

22-quater. Il fondo è destinato:

a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;

b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera *a*).

22-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma *22-bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «547 milioni».

5.62

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo ripartenza" con una dotazione di 2 milioni euro per l'anno 2021.

22-ter. Il fondo di cui al comma *22-bis* è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico dei soggetti che ricoprono incarichi di parlamentare della Repubblica, consigliere regionale e dirigente della Pubblica Amministrazione. Il contributo straordinario di cui al presente comma è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti per l'esercizio della funzione nell'anno 2019.

22-quater. Il fondo è destinato:

a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;

b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera *a*).

22-quinquies. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma *22-bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «548 milioni».

5.63

LEZZI, ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei D.P.C.M. e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.64

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. In deroga a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 comma 125, i soggetti economici di qualunque genere che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni aiuti, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi negli anni 2020 e 2021, non sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative e sono dunque sollevati dalle sanzioni ivi previste in caso di mancato rispetto della norma».

5.65

FEDE, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

5.66

BRUZZONE, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 22, aggiungere in fine il seguente:

«22-bis. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri recati dal presente comma, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

5.67

VITALI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«23. Gli atti di acquisto di immobili da parte di società immobiliari sono assoggettati alla sola imposta di registro, fino alla fine del 2023».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per il 2021 l'importo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.68

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo"».

5.69

DAL MAS, GASPARRI, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

22-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indi-

cazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

22-quater. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

22-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

5.70

GASPARRI, DAL MAS, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

22-ter. Agli oneri derivanti dal comma 22-*bis* valutati in 200 milioni a decorrere dal 2021 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

5.71

PITTELLA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».

5.72

PARAGONE

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.73

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli

61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.74

DAL MAS, GASPARRI, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.75

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «388 milioni».

5.76

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

5.77

PARAGONE

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.78

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

22-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.79

CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«*22-bis.* In deroga all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i mesi successivi a gennaio 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.80

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«*22-bis.* Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma *22-bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

22-quater. Agli oneri derivanti dai commi *22-bis* e *22-ter*, stimati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.81

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«*22-bis.* Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma *22-bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «480 milioni».

5.82

PARAGONE

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«*22-bis.* Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.83

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» fino a: «legge 30 dicembre 2018, n.145» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

5.84

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» fino a «legge 30 dicembre 2018, n. 145» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «310 milioni».

5.85

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.86

DELL'OLIO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'80 per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.

22-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».

5.87

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

5.88

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI,
ROSSOMANDO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

5.89

DAMIANI

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«26. Per i settori di attività di cui all'allegato I del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito nella legge n. 176 del 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è applicato anche con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021. Per i settori di attività interessati da più di 250 giorni di chiusura a far data dal 31 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 convertito nella legge n. 35 del 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021 è stabilito nella misura del 100 per cento del canone di locazione».

5.90

GASPARRI, DAL MAS, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.91

PITTELLA

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».

5.92

CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. I possessori degli immobili ad uso abitativo interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 53,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «496,5 milioni di euro».

5.93

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni dal 2011 all'entrata in vigore della presente legge i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.

22-ter. Le medesime agevolazioni di cui al comma 22-bis. possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

22-quater. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026 in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto».

5.94

GASPARRI, DAL MAS, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.95

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 2,6 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 2.056,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

5.96

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 5 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.97

BOTTICI

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:

«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative di cui al comma 22-bis, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-quater. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4o del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge il settembre 2020, n. 120.

22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 22-bis e 22-quater, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.98

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate, nel rispetto del limite di cui al comma 22-quinquies, le modalità attuative di cui al comma 22-bis, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-quater. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 22-bis a 22-quater, pari a 100 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.99

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e

circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello Sviluppo economico sono individuate le modalità attuative di cui al comma *22-bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-quater. Agli aumenti di capitale di cui al comma *22-bis* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

5.100

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*22-bis.* Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-5.102, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.101

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«*22-bis.* Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo

di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.102

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.103

DAL MAS

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

22-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

5.104

GASPARRI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: "e giugno" inserire le seguenti: "gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021".

23-bis. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

5.105

DAL MAS, GASPARRI, MODENA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».

5.106

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«23. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività, fino all'anno 2026".

23-bis. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

5.107

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "lettera a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a), b) ed e)"».

5.108

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute nel 2020 e nel 2021";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021".

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma *22-bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

5.109

PARAGONE

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«*22-bis.* All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute nel 2020 e nel 2021";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021".

22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma *22-bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.110

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«*22-bis.* Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.111

CROATTI

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19", sono sostituite dalle seguenti: "dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *deminimis*"».

5.112

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono inserite le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

5.113

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.114

FERRO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.115

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1058 è aggiunto il seguente:

"1058-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1051, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri inter-

mediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.";

b) al comma 1059, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "anche"».

5.116

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al-31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059, della citata legge n. 178 del 2020, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

5.117

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla lettera *i*) le parole: "dal 1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

5.118

MALLEGNI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre

di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».

5.119

PITTELLA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».

5.120

MARINO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili del mese di maggio e giugno 2021».

5.121

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

«21-bis. All'articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio

2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

5.122

CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, si applicano, per il solo anno 2021, anche alle imprese esercenti attività per il trasporto privato di persone non di linea.».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».

5.123

PEROSINO

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22 bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i commi da 540 e 544 sono abrogati».

5.124

DAMIANI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. Al comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "utilizzabile per" aggiungere le seguenti: "l'acquisto di materiale tecnologico per facilitare la didattica a distanza,"».

5.125

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento dello strumento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario a tasso zero, della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni».

5.126

CONZATTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: "la tenuta" inserire le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge," inserire le parole: "o di conservazione sostitutiva digitale"».

5.127

FENU, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:

«22-bis. In deroga al numero 114), della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di servizi relativi all'esame del *test* sierologico per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2, effettuate negli anni 2021 e 2022, è riconosciuta la detrazione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni.

22-ter. All'onere derivante dal comma 22-bis, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.128

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte Costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 15 per cento per la parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000, nonché del 25 per cento per la parte eccedente 150.000. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 lordi annui.

22-ter. Ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 30 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 ed in misura del 45 per cento per la parte eccedente i 150.000. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1. Le Camere in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità per correlare definire quanto previsto dal comma 1 e dal presente comma. Le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali.

22-quater. Il personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, nonché il personale delle autorità amministrative indipendenti, superiori a 90.000 euro destina una quota pari al 10 per cento dei medesimi emolumenti o retribuzioni al Fondo di cui al comma 4.

22-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono destinate come contributo di solidarietà ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico destinato prioritariamente per almeno il 50 per cento agli esercenti della piccola e media ristorazione che riaprano la loro attività economica mantenendo i livelli occupazionali almeno all'80 per cento rispetto all'anno 2019. Le restanti somme sono ripartite tra gli altri ristoratori non ricompresi nel precedente periodo e agli altri pubblici esercizi.

22-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure applicative di cui al comma 4».

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese, e in particolare delle imprese e degli operatori, a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

con la Legge di Bilancio 2020 sono state istituite due nuove tasse in materia ambientale, la cosiddetta «plastic tax», che fissa un'imposta ai MAC-SI, ovvero i manufatti per singolo impiego realizzati, anche parzialmente, con materie plastiche e che «non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati», e la «sugar tax», ovvero l'imposta sul consumo di bevande analcoliche «edulcorate», contenenti qualsiasi «sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande»;

la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'entrata in vigore della plastic tax a luglio 2020 e della sugar tax a ottobre 2020, successivamente con il decreto legge «Rilancio» del 19 maggio 2020, n. 34, è stata spostata l'operatività di entrambe le imposte al 1° gennaio 2021 e infine, con la Legge di

Bilancio 2021 è stato fissato al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore della plastic tax e al 1° gennaio 2022 per la sugar tax,

considerato che:

l'epidemia da COVID-19 ha condizionano profondamente il mercato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e si prevede che continuerà a condizionarne la situazione economica anche per diversi mesi futuri;

la pandemia ha dimostrato inoltre l'estrema importanza dei prodotti in plastica monouso per garantire, a costi contenuti, l'igiene necessaria a contrastare la diffusione del virus;

queste tasse rappresentano ulteriori minacce ai già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo italiano con conseguenze che si ripercuoteranno negativamente su un Paese severamente colpito dalla crisi a seguito dell'epidemia COVID-19 e che porterà molte delle nostre aziende ad un concreto rischio di fallimento e chiusura, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali, è pertanto necessario evitare ulteriori aggravii per le aziende italiane puntando invece ad incentivare meccanismi che ne favoriscano quanto prima la ripresa,

impegna il Governo:

ad intervenire per prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax a luglio 2022, evitando in tal modo ulteriori disagi alle nostre imprese già severamente provate dalla pandemia e che si vedranno impegnate nel difficilissimo processo di ripresa e di riprogrammazione delle proprie attività, concentrando le energie e risorse al rilancio economico del Paese.

G5.2

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, VESCOVI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

Il contratto noto come «locazione» è quella tipologia di documento attraverso il quale una parte, detta locatore, permette ad un altro soggetto, detto locatario o conduttore, di utilizzare un bene immobile per un periodo

determinato in cambio di un canone, ovvero un corrispettivo prestabilito alla stipula del contratto;

è previsto dalla disciplina del contratto di locazione che entrambe le parti abbiano degli obblighi da rispettare. Nello specifico, il locatario ha l'obbligo di versare, entro le scadenze convenute, il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione;

allo stesso tempo il locatore di un immobile è tenuto a pagare le imposte sul reddito secondo il principio di competenza, ovvero sui canoni di locazione che si presume incasserà in virtù del contratto di locazione;

considerato che:

durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell'affitto, in particolar modo di immobili ad uso commerciale

questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari, costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni immobili

impegna il Governo:

a consentire ai locatari di immobili, rientranti nelle categorie catastali di A/10, C/1, C/3 e D di corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi da marzo 2020 a settembre 2021, nella misura del 50 per cento e permettere che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, non concorrano a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferito all'anno in corso fino al 31 dicembre 2021; inoltre che la deduzione spetti ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità percepita in forma ridotta.

G5.3

SANTANGELO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca «Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19»;

l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione della crisi economica ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;

l'articolo 13, comma 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, ha previsto la proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sebbene limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;

mentre l'ampia formula della prima inibitoria prevista dal D.L. n. 18/2020, investiva tutti i provvedimenti giudiziari di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui è stato richiesto dall'attore, e tutte le tipologie di beni, senza alcuna distinzione tra immobili ad uso abitativo, commerciale o alberghiero, l'ambito applicativo della norma, ridotto dall'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 137/2020, limita la sospensione ai provvedimenti di rilascio «adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Rimangono quindi esclusi, quindi, gli sfratti per finita locazione, le sentenze e le ordinanze con cui è stata disposta la restituzione di immobili occupati in difetto di titolo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace, nonché l'ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l'immobile trasferito all'aggiudicatario in senso al processo di espropriazione (ex articolo 586, comma 2, c.p.c.);

rilevato che:

la disposizione, resa necessaria per tutelare numerose famiglie e cittadini in difficoltà, è destinata a gravare maggiormente sui mancati pagamenti del canone di locazione nei confronti dei proprietari locatori i cui redditi provenienti da tali canoni costituiscono l'unico sostentamento economico;

è assente nel presente decreto uno specifico sostegno a quest'ultima categoria di soggetti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure economiche specifiche destinate ai proprietari locatori i cui redditi provengono unicamente locazioni, in misura commisurata ai canoni di locazione non percepiti a causa della crisi economica.

EMENDAMENTI

5.0.1

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissione unica centralizzata per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Per il rilascio dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, in merito ai progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) è istituita una commissione unica centralizzata, di seguito "commissione".

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è disciplinata la composizione della commissione, l'articolazione degli uffici destinati ad assicurarne la piena efficacia nonché la dotazione del personale. A tal fine, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, è autorizzata l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente al Piano di ripresa e resilienza (PNRR), personale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 200 unità ed entro la spesa massima di 40 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2026.

3. Il termine perentorio entro il quale la commissione deve rendere le proprie determinazioni è fissato in quarantacinque giorni. Se tra le suddette determinazioni vi è quella relativa alla valutazione di impatto ambientale, il suddetto termine è fissato in novanta giorni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo contributo.».

5.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. L'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)* - 1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno cinque giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo molo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo molo.

2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle

udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020"».

5.0.3

TRENTACOSTE, TURCO, CASTALDI, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione universale dei crediti verso la pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

"Art. 28-sexies. - *(Altre misure in materia di compensazione)* - 1. Fuori dei casi di cui agli articoli da 28-bis a 28-quinquies del presente decreto, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo L comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:

a) imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) imposta sul valore aggiunto;

c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) imposta regionale sulle attività produttive;

e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.

3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, o ai sensi del medesimo dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro tale termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal comma i dell'articolo 28- quinquies del presente decreto e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma i sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2020)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2020 pari o superiore al 15 per cento, rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero, i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter*, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La Procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva al 31 dicembre 2020».

5.0.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive e la dichiarazione annuale Iva, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge; ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 gennaio 2022. Il versamento così effettuato costituisce remissione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto»legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto«legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto»legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicata, ma non ancora iscritti a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».

5.0.6

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di riscossione in favore delle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive integrazioni e modifiche, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,

della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente -ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8 Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

5.0.7

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

5.0.8

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

5.0.9

DAMIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte cor-

rente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

5.0.10

STEFANO, LAUS, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in L000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

5.0.11

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter.

(Versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto

all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino una perdita di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e nel periodo d'imposta in corso alla medesima data, è riconosciuto, in deroga ai citati articoli 8 e 84, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando alle suddette perdite l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta inedita applicata nel primo periodo d'imposta precedente rispetto a periodi d'imposta in perdita. Ai fini Irpef il credito d'imposta viene in ogni caso riconosciuto in misura pari all'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito del 23 per cento. Ai fini della determinazione del credito d'imposta non trova applicazione il limite dell'ottanta per cento previsto dai predetti articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007; n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, ivi comprese le modalità di compensazione del credito d'imposta».

5.0.12

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

5.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa)

1. Al comma 8-bis. dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o da altre fonti documentabili"».

5.0.14

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a sei milioni e a I milione di euro."».

5.0.15

MARINO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esclusione di beni e servizi remunerati ad aggio e/o margine fisso dalle procedure di cui all'articolo 1 comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 15 comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non danno luogo a rimborso i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità erogati dagli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso individuati con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della norma".

2. all'articolo 1, comma 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità, erogati dagli esercenti e remunerati ad aggio e/o margine fisso"».

5.0.16

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, conia 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

5.0.17

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al-31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza

di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

5.0.18

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

5.0.19

PARAGONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro so mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma i, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma i, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del so per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.20

LAUS, STEFANO, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.21

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

5.0.22

PARAGONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del

credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.23

LAUS, STEFANO, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.24

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.25

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

5.0.26

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA,
GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 5-bis.

(Contributo di solidarietà da parte dei colossi delweb ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure)

1. Ai soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che nel corso dell'anno solare precedente abbiano realizzato congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 e un ammontare di ricavi derivati da servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.000.000, è applicato un contributo di solidarietà pari al 5% della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali collegati al territorio dello Stato, così come definiti dall'articolo 1, commi 37, 40 e 40-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le somme risultanti di cui al comma precedente sono destinate a un fondo di riavvio istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure o a misure restrittive ai fini del contrasto alla pandemia di Covid-19 che nell'anno solare abbiano avuto un calo di fatturato uguale o superiore al 20% rispetto all'anno solare precedente. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

5.0.27

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio

fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.28

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro nel 2021, 71 milioni di euro nel 2022 e 118 milioni di euro nel 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.29

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro nel 2021, 43 milioni di euro nel 2022 e 71 milioni di euro nel 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.30

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

5.0.31

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 30 milioni.

5.0.32

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

5.0.33

LAUS, STEFANO, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2021, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.34

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge, n. 34 del 2020, in materia di credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo di azienda)

1. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, dopo la parola: "giugno" inserire le seguenti: "gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

5.0.35

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.36

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.37

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.38

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi

dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore di due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «390 milioni».

5.0.39

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21

per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Applicazione canone concordato ai locali commerciali categoria C1)

1. Con la finalità di contrastare gli effetti economici negativi determinati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività commerciali nuove o esistenti che pagano un canone di locazione, le disposizioni in materia di modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 1 della medesima legge si applicano anche ai contratti di locazione dei locali ad uso commerciale categoria C1.

2. Possono accedere dei benefici di cui al comma 1 imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di Partita IVA».

5.0.41

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro».

5.0.42

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti

di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.43

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui

articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

5.0.44

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, DE POLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro" ;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.45

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.46

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.47

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali innovativi)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente: "209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

5.0.48

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato al 50 per cento";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 ago-

sto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

5.0.49

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- le parole: "2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2021";

- le parole: "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni di euro";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".».

5.0.50

TURCO, D'ANGELO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga compensazione debiti tributari con crediti commerciali verso la PA)

1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020».

5.0.51

BOTTICI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Credito d'imposta per il recupero degli interessi pagati per il beneficio della moratoria integrale)

1. Ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un credito di imposta, entro il limite massimo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, commisurato ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi interessi a seguito della sospensione del pagamento delle somme di capitale e interessi.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.52

FENU, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito di imposta dei costi sostenuti per operazioni bancarie correlate alla cessione del credito di imposta)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis.

(Credito di imposta per la cessione agli istituti di credito e altri intermediari finanziari riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

5.0.53

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) *al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;*

c) *le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».*

5.0.54

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Il comma 4-ter dell'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:

"4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 100 mila euro fino a 500 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.

4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-ter.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"».

5.0.55

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».

5.0.56

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Imponibilità dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo", le parole: "purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento" e le parole: "Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare" sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2021».

5.0.57

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione dei canoni di locazione per gli abili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 20 milioni.

5.0.58

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari

almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».

5.0.59

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».

5.0.60

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore dei locatori di immobili residenziali ad uso abitativo)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti finanziari negativi, limitatamente all'anno di imposta 2020, al locatore di immobili ad uso abitativo che non abbia comunque ottenuto alla scadenza il pagamento del canone mensile concordato in via originaria ovvero oggetto di rinegoziazione con il locatario nel corso dell'anno 2020, è concesso di avvalersi della sospensione del pagamento delle imposte correlate ai redditi

derivanti dalla predetta locazione, per la relativa quota non corrisposta. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Le imposte oggetto della disposizione di cui al comma precedente debbono essere versate, in ogni caso, entro il termine di chiusura dell'anno di imposta 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per il versamento delle predette imposte.».

5.0.61

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Cancellazione Imu)

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5.0.62

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,

della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

5.0.63

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno di iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza causata dal COVID-19)

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nei periodi d'imposta 2021 e 2022 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore o per il tramite dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, enti del terzo settore non commerciali e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la ricerca scientifica e interventi nel campo delle politiche sociali, della famiglia e dell'ambiente volti a superare la medesima emergenza, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro annui o, in alternativa, una deduzione dal reddito complessivo per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel periodo d'imposta 2021 e 2022 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in favore o per il tramite dei medesimi soggetti e per le medesime finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 84,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.64

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.65

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti non-nativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

5.0.66

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dal medesimo articolo 56.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escus-

sione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

5.0.67

NENCINI, SBROLLINI, MARINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e in materia di ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19";

b) al comma 2, dopo le parole: "all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e della ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19";

c) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e della ricerca scientifica per cure contro il COVID-19".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 45 milioni di euro per l'anno di imposta 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1.».

5.0.68

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per la rideterminazione delle concessioni della distribuzione automatica nella PA)

All'articolo 28-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "del 33 per cento" sono sostituite con le seguenti "del 30 per cento". Successivamente, le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono soppresse.

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'applicazione del comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con dotazione pari a 75 milioni per l'anno 2021. L'accesso al Fondo è regolato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge"».

5.0.69

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per l'anno 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

5.0.70

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

«Art. 5-bis.

(Misure per il sostegno delle imprese turistiche, degli stabilimenti termali e dei Pubblici esercizi)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché agli immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 116,6 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 319,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «230,4 milioni».

5.0.71

FENU, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tax credit pacchetti turistici)

1. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, per il periodo d'imposta 2021, è riconosciuto uncredito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1, è riconosciuto, a pena di decadenza, per l'acquisto di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati avvenuto presso una agenzia di viaggio o un *tour operator* con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 60 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i *tour operator* possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta di cui al presente articolo. Accertata la mancata inte-

grazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4, e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

7. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui all'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 3 del presente articolo.

8. Il credito di cui al comma i non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.72

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)

1. All'articolo i del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "possesso congiunto dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "possesso di almeno uno dei seguenti requisiti";

b) al comma 2, alla lettera a), le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) al comma 2, alla lettera b), le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentomila";

d) al comma 2, alla lettera e), le parole: "anche non scaduti" sono soppresse;

e) al comma 2, alla lettera c), le parole: "euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentomila";

f) al comma 3, *dopo le parole:* " degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle stime ISTAT relative al fatturato dell'industria in termini congiunturali, dell'indice ISTAT del clima di fiducia delle imprese e dell'indice ISTAT del clima di fiducia dei consumatori"».

5.0.73

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il-requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

5.0.74

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

5.0.75

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021, sono sospesi fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

5.0.76

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo,6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera c), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

5.0.77

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tempi di conservazione nel Sistema di Informazioni Creditizie)

1. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel Sistema di

Informazioni Creditizie (SIC) non oltre dodici mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto».

5.0.78

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione di cui all'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 possono essere effettuata anche a seguito della chiusura, superiore a 30 giorni, dell'attività commerciale disposta dalle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19».

5.0.79

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/ o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari«

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.80

BERARDI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione superbonus)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e-bis) dalle società di persone, società commerciali che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 c.c., società non commerciali ed enti pubblici per gli edifici di loro proprietà"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.0.81

FERRO, DAMIANI, GASPARRI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione del bonus 110% energetico e antisismico agli impianti sportivi)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma *Next Generation* EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178;

c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.82

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione superbonus adeguamento antincendio)

1. All'articolo 119 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) interventi di adeguamento alla normativa prevista dal decreto del Ministero dell'Interno del 16 maggio 1987, n. 246 e successive modificazioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.0.83

DE POLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga del termine di fruizione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico)

All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

nel comma 4-ter, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) nel comma 8, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

c) nel comma 8-bis, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

5.0.84

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla lettera *d*), articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente testo: "Rimane altresì fermo che, con riferimento agli immobili non ricompresi nei centri e nuclei storici e sottoposti alla sola tutela di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta salva l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia. L'intervento può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana."».

5.0.85

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o

completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.».

5.0.86

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agevolazioni IVA per giovani coppie)

1. Per i due anni successivi alla data di celebrazione del matrimonio gli acquisti di mobilio, arredamento e accessori di uso domestico a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 5 per cento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.0.87

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI,
MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-quater, è aggiunta la seguente lettera:

"*i*-quinqüies) una quota pari ad un quinto del reddito complessivo lordo dichiarato con un minimo di 5.000 euro per ogni figlio fiscalmente a carico".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.0.88

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.89

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.⁴

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.90

SALVINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° luglio 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.91

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta a favore pratica sportiva diffusa)

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di sostenere il settore dello sport dilettantistico, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-*quinqüies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono detraibili per il 50 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i medesimi anni non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età e il vincolo di parentela di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera *i*-*quinqüies*.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante utilizzo le risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178. Il suddetto importo costituisce limite di spesa. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.».

5.0.92

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità imposta lorda per spese mediche e sanitarie pagate in contanti)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679 della legge 1° gennaio 2020 non si applicano alle spese mediche e sanitarie.».

5.0.93

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 162 la lettera i) è abrogata;
- b) il comma 163 è sostituito dal seguente:

"Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 24,1 milioni di euro

per l'anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200"».

5.0.94

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino a gennaio 2020».

5.0.95

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 giugno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.96

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1, lettera *a*) dopo le parole: "spese non superiore" sono aggiunte le seguenti: "a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 1500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

5.0.97

ASTORRE, MARGIOTTA, FERRAZZI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto-legge 34 del 2020)

1. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 121, al comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "lettere *a*) e *b*)" con le seguenti: "lettere *a*), *b*) e *d*)"».

5.0.98

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 119, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

5.0.99

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022"».

5.0.100

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.101

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"g) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.102

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta delle spese per cerimonie e celebrazioni di privati e imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese sostenute per l'organizzazione di matrimoni, battesimi, quaresime, feste di laurea, ricorrenze e anniversari, si intendono detraibili per il 35 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Per i medesimi anni 2021 e 2022 i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltisi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, sono innalzate di un punto percentuale.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 100 milioni per l'anno 2023, quanto a 100 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.103

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.104

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione Irpef spese per cerimonie)

1. Per l'anno 2021, dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che hanno contratto matrimonio con effetti civili nel territorio dello Stato, sostenute per la celebrazione della cerimonia e dell'evento.

2. La detrazione spetta ad un solo coniuge fino a concorrenza dell'intera spesa.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando il fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

5.0.105

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.106

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.107

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti delle imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

5.0.108

MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Parte II, dopo il n. 18) è aggiunto il seguente: "18-bis) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico;".

2. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 le parole: "e strumenti musicali" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.109

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica in materia di autotrasporto interessato dal crollo del viadotto Polcevera)

1. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 103, si interpreta nel senso che le somme erogate a titolo di ristoro si qualificano come proventi non imponibili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.110

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Moratoria finanziamenti)

«All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportato le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, lett. c), le parole: "sino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021";

b) nel comma 8, le parole: "sino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";».

5.0.111

DE BERTOLDI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)

1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.

2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo

criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021.

3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge di conversione».

5.0.112

DE BERTOLDI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attività di sale giochi)

1. In applicazione delle misure di sospensione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nei riguardi delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, sono fatti salvi gli accessi presso gli esercizi di cui alle attività di sale giochi e scommesse al fine di consentire le ricariche dei conti gioco. Gli accessi dovranno verificarsi nel rispetto della normativa vigente garantendo l'utilizzo dei dispositivi imposti e il divieto di assembramenti».

5.0.113

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

5.0.114

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1) I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del primo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 maggio 2021 e le succes-

sive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41.

5.0.115

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 5-bis.

(Rimodulazione incentivi titolari impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012)

1. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

5.0.116

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ristoro per gli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessile nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020)

1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 agli enti pubblici e privati e alle imprese che hanno garantito senza interruzione la raccolta dei rifiuti tessili per tutto il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 e che possano attestare una riduzione dei ricavi pari ad almeno il 25% sull'attività specifica è riconosciuto un ristoro pari a 30 euro per tonnellata di rifiuti tessili raccolti, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

2. Il ristoro, di cui al comma 1, è quantificato in base ai quantitativi raccolti e documentati dal registro carico e scarico o in base ai formulari emessi nel periodo dal 1° marzo 2020 al 30 maggio 2020.

3. Il Ministero dello Sviluppo economico provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che i beneficiari, di cui ai commi 1 e 2, devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del ristoro, determinato in funzione delle risorse».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

5.0.117

ASTORRE, MARGIOTTA, FERRAZZI, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 63 del 2013)

1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"

2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, le parole: "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

5.0.118

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b)* *dopo le parole*: "diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;"».

2. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma *2-quater*, dopo le parole: "e periti commerciali" sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma *2-quinquies*, dopo le parole: "e periti commerciali" sono inserite le seguenti: "nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

Art. 6

6.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche

connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3", con le seguenti: "Nel 2021, con decorrenza dal mese di aprile, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, compresi i soggetti forniti di partita IVA, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", in misura non inferiore al 50 per cento dei parametri di cui al successivo comma 2».

Conseguentemente il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.»

6.2

MARINO, CONZATTI, FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;

b) *Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Per le finalità di cui al comma 1 e 1-bis è autorizzata la spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 250 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».

6.3

CROATTI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*i-bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.4

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

6.5

MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «549,5 milioni».

6.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «549,5 milioni».

6.7

PARAGONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «549,5 milioni».

6.8

VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, SANTILLO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «549,75 milioni di euro».

6.9

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «549,75 milioni».

6.10

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 mila euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

6.12

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 250 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

6.13

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

6.14

VONO, MARINO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Relativamente ai codici ateco riferibili a attività di somministrazione alimenti, alberghi, palestre, agenzie viaggi e locali posti all'interno dei centri commerciali, potranno usufruire di un credito d'imposta del 100% pari agli importi corrisposti a titolo di pagamento delle forniture di elettricità e gas riferibili a utenze non domestiche, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 30 luglio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 41».

6.15

ARRIGONI, CAMPARI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, SAVIANE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nei confronti dei clienti finali non domestici di energia elettrica connessi in bassa tensione, gli esercenti i servizi di tutela, ivi inclusi il servizio a tutele graduali e il servizio di salvaguardia, e gli esercenti della vendita, limitatamente al caso in cui non sia ancora avvenuta la costituzione in mora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, contestualmente alla costituzione in mora del cliente finale, con riferimento alla fatture non pagate ed emesse durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, prevedono secondo modalità stabilite da ARERA un piano di rateizzazione non inferiore a 12 mesi, stabilendo che il pagamento delle singole rate avvenga con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale».

6.16

GALLONE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate per l'anno 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento» e al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni di euro», con le seguenti: «85 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «490 milioni».

6.17

GAUDIANO, ROMANO, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico non è dovuto il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.»;

b) *al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «84 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*

c) *al comma 7; sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «84 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «491 milioni».

6.18

TIRABOSCHI, MALLEGGNI, GALLONE, GASPARRI, SCHIFANI, PAGANO, FAZZONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, le imprese turistico ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento». e al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni di euro», con le seguenti: «75 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6.19

GALLONE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sino al termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate dal pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento» e al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni di euro», con le seguenti: «55 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «520 milioni».

6.20

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» con le seguenti: «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» e sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «la somma di 25 milioni di euro» con le seguenti: «la somma di 85 milioni di euro» e le parole: «credito di imposta pari al 30 per cento» con le seguenti: «credito di imposta pari al 100 per cento»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni di euro» con le seguenti: «85 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

6.21

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, DE POLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *esostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro» *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento» *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento».

Conseguentemente al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «85 milioni di euro».

6.22

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico», *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *esostituire le parole:* «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro», *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento», *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento».

Conseguentemente, al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «85 milioni di euro».

6.23

DELL'OLIO, CROATTI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» con le seguenti: «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *al comma 6 sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

c) *al comma 7 sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «42 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «533 milioni».

6.24

FEDELI, BARACHINI, RICCIARDI, DE PETRIS, CASINI, VERDUCCI, ALFIERI, BOLDRINI, CERNO, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ROSSOMANDO, ROJC, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» con le seguenti: «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».

6.25

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287»;*

b) *le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».*

Al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni»;*

b) *le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».*

6.26

SALVINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 5 dopo le parole: «di somministrazione e consumo» sono inserite le seguenti: «di alimenti e» e le parole: «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 100 per cento».*

2. *Al comma 6, primo periodo, le parole: «la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 83,3 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento».*

3. *Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83,3 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 58,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.27

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR,
BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, BRIZIARELLI

Al comma 5, dopo le parole: «di somministrazione e consumo» sono inserite le seguenti: «di alimenti e».

6.28

DI PIAZZA, CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico», inserire le seguenti: «e per le associazioni ed i circoli ricompresi nella categoria E della tariffa vigente,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «30 milioni»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «30 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

6.29

FEDELI, NANNICINI

Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico,» inserire le seguenti: «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

6.30

LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, ERRANI, DE PETRIS

Al comma 5 dopo le parole: «aperti al pubblico,» inserire le seguenti: «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «545 milioni».

6.31

CONZATTI, MARINO, FARAONE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 dopo le parole: «aperti al pubblico» sono inserite le seguenti: «e per i centri sociali, culturali e ricreativi»;*

b) *al comma 6 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25,4 milioni di euro»;*

c) *Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 0,4 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»

6.32

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «e per i centri sportivi».

6.33

MARINO, CONZATTI, FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *comma 5, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento»;*

b) *al comma 6, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni»;*

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 58 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «492 milioni».

6.34

CROATTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «75 milioni» e le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «75 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

6.35

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento», con le seguenti: «del 100 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «del 30 per cento», con le seguenti: «del 100 per cento» e le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

6.36

PEROSINO

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;*

b) *al comma 6 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni di euro»;*

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.36-bis

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le parole: «100 per cento»;*

2) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le parole: «83,3 milioni».*

6.37

MALLEGNI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

6.38

VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

6.39

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

6.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «del 100 per cento»;*

b) *conseguentemente, al comma 6, le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

6.41

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «del 30 per cento», con le seguenti: «del 100 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»*

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 50 milioni euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

6.42

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 6:

a) *al comma 5, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «del 100 per cento»;*

b) *conseguentemente, al comma 6, le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»*

6.43

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 5, le parole: «è ridotto del 30 per cento» sono sostituite con il seguente periodo: «è ridotto del cento per cento.»

6.44

DE POLI

All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «è ridotto del 30 per cento» con le seguenti: «non è dovuto».

6.45

DI GIROLAMO, ANASTASI, CROATTI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «75 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «75 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «475 milioni».

6.46

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «è ridotto del 30 per cento» con le seguenti: «è ridotto del 60 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole da: «la somma di 25 milioni di euro» fino a: «30 per cento» con le seguenti: «la somma di 50 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 60 per cento»;*

c) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

6.47

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;*

b) *al comma 6 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;*

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.48

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;*

b) *al comma 6 le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;*

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.49

GAUDIANO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «42 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «533».

6.50

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

6.51

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

6.52

ANASTASI, GIROTTO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «33 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

c) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 33 milioni di euro, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41».

6.53

MISIANI, ASTORRE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche locali e nazionali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale caratterizzato da un significativo contenuto informativo attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di programmi di informazione, in considerazione della crisi del settore conseguente alla contrazione di fatturato cagionato dall'emergenza epidemiologica, ai concessionari per la radiodiffusione sonora che rispondano ai requisiti di cui al comma 5-ter, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto come dichiarato nell'Informativa Economica di Sistema effettuata l'anno precedente la proposizione della domanda. Il credito d'imposta, in ogni caso, non potrà superare l'importo di 250.000 euro aumentato a 500.000 euro in caso di imprese titolari di due o più concessioni per la radiodiffusione sonora su reti terrestri. In caso di insufficienza delle risorse previste nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato rispetto alle richieste ammesse al contributo, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura.

5-ter. Al fine di accedere al credito d'imposta di cui al comma 5-bis, le imprese radiofoniche devono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dimostrando il possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della medesima domanda:

a) titolarità della concessione alla radiodiffusione sonora in corso di validità e dell'autorizzazione ai sensi della legge n. 66 del 2001, nonché dell'autorizzazione all'attività di fornitori di contenuti radiofonici nel caso di esercizio di diffusione di programmi in tecnica digitale DAB;

b) un numero minimo di 5 dipendenti, anche *part-time*, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali di cui almeno i giornalisti iscritti all'INPGI e la relativa correntezza contributiva;

c) un fatturato pubblicitario netto minimo annuo di 100.000,00 euro rilevabile dall'ultima dichiarazione IES inoltrata all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;

d) aver destinato almeno 195 minuti del proprio palinsesto tra le ore 07:00 alle ore 20:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi autoprodotti. I programmi a contenuto tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione informativa giornaliera di cui al presente comma.

5-quater. Non possono accedere in ogni caso al credito d'imposta di cui al comma *5-bis*, le imprese esercenti l'attività di radiodiffusione sonora che siano organi di informazione di partiti e movimenti politici.

5-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma *5-bis*, nella quota massima del 20 per cento, è utilizzabile per il pagamento delle forniture elettriche e i servizi di connettività. Nella stessa percentuale deve essere destinato al pagamento dei canoni delle agenzie di stampa».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

6.54

DE POLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il versamento del canone di cui al comma 5 eventualmente intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto è rimborsato d'Ufficio entro 30 giorni dalla relativa Istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione».

6.55

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di sostenere le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, nonché di somministrazione e consumo di alimenti e bevande

in locali pubblici o aperti al pubblico soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli abbonamenti di musica d'ambiente SIAE ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del canone relativo all'anno 2021, nel limite di spesa complessiva di 20 milioni di euro.

7-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.56

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73 del 2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» aggiungere le seguenti: «e determinazione della Tariffa omnicomprensiva per gli impianti di generazione di energia elettrica».

6.57

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sostituire le parole: "fino ad 1 MW elettrico" con le seguenti: "fino a 3 MW elettrico"».

Conseguentemente, nella Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» aggiungere le seguenti: «e semplificazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili».

ORDINI DEL GIORNO

G6.1

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;

il Titolo I contiene specifiche disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia; uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica è quello dell'edilizia;

considerato che:

il settore edile potrebbe beneficiare del volano del cd. Superbonus al 110 per cento per rilanciare le proprie attività; ma ad oggi, nonostante una piccola accelerazione registrata nelle ultime settimane, sono pochi i cantieri rispetto alle attese: una nota dolente per un incentivo che potrebbe avere un effetto totale sull'economia di 21 miliardi di euro, oltre un punto percentuale di Pil ogni anno;

gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un *iter* complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, l'assegnazione e la realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa vigente;

il termine del 30 giugno 2022 per l'avvio dei lavori risulta essere troppo ridotto perché i condomini, in modo particolare, possano incentivare l'adozione della predetta misura;

le famiglie sono scoraggiate dalle procedure complesse e dalla eccessiva burocrazia. Sulla carta questa misura rappresenta una grande opportunità per rimettere in sesto un patrimonio edilizio ormai vecchio;

a causa della scarsa digitalizzazione degli archivi edilizi comunali, la permanenza dello *smart working*, e la proverbiale inefficienza della pubblica amministrazione, per ottenere documenti e progetti dai comuni ci vogliono mesi. I colli di bottiglia procedurali restano enormi: per avere un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per il montaggio dell'impalcatura ad un condominio, occorrono tempi di evasione delle richieste di 3-4 mesi,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di estendere l'efficacia temporale del cd Superbonus al 110 per cento almeno sino al termine del 2025;

in coerenza con l'obiettivo del PNIEC al 2030, al fine di rilanciare il sistema economico e una più ampia azione di riqualificazione del patrimonio immobiliare, a valutare l'opportunità di estendere la platea dei beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da particolari comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero, le PMI e le scuole paritarie;

valutare l'opportunità di estendere gli incentivi anche alla riqualificazione degli immobili ex produttivi, oggi inutilizzati, al fine di garantire una loro riconversione green, in termini di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio, con il minimo impatto sul consumo del suolo;

prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio, l'eliminazione del vincolo della doppia conformità, prevedendo unicamente la conformità rispetto ai titoli edilizi e urbanistici attuali; e l'eliminazione tout court del vincolo della conformità per quegli interventi che sono soggetti a regime di edilizia libera;

disciplinare l'ipotesi in cui sia riscontrata ex post la mancata sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del superbonus ma sussistano, viceversa, quelli occorrenti per accedere ad altre forme di bonus;

rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;

monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime legate ai lavori del superbonus, al fine di evitare speculazioni nel mercato.

G6.2

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza da Covid-19 ha investito duramente il settore edilizio;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, prevede la possibilità di effettuare una detrazione del 110 per cento per tutta una serie di immobili che hanno bisogno di ristrutturazioni e interventi di efficientamento energetico;

tuttavia, l'articolo 119 del citato decreto non ha considerato all'interno della disciplina dell'ecobonus gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere all'interno della disciplina dell'ecobonus 110 per cento di cui all'art.119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 anche gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

G6.3

ANASTASI, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo I del decreto legge in esame prevede una serie di misure finanziarie a sostegno dell'economia;

in particolare l'articolo 6 dispone agevolazioni in favore di soggetti privati e di strutture recettive;

considerato che:

l'articolo 119, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dispone che per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al no per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. In particolare, l'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 63 del 2013 rimanda ai commi i e 1-*bis* dell'articolo 16-*bis*, comma t, lettera i), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.);

l'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera), del T.U.I.R. dispone che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli immobili sui quali sono stati effettuati, tra gli altri, gli interventi: «relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari»;

la disomogeneità delle interpretazioni di tale disposizione ha generato un fortissimo freno alla diffusione di interventi di riduzione del rischio, specie nei centri storici;

rilevato che:

la disposizione in esame contempla tra gli interventi oggetto di detrazioni fiscali solo quelli realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprensivi di interi edifici e, ove riguardino i centri storici, è richiesta, inoltre, l'esecuzione sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

la norma così formulata esclude di fatto l'applicabilità dei benefici fiscali agli interventi strutturali che avvengano su porzioni di complessi di edifici o di aggregati, soprattutto nei centri storici e disincentiva l'attuazione del disposto normativo, vanificando la finalità ad esso sotteso;

una siffatta interpretazione è in contrasto con la ratio del c.d. *sismabonus* poiché scoraggia gli interventi atti a consolidare la struttura degli edifici - e dunque a ridurre il rischio sismico - riguardando solo interi edifici e progetti unitari anziché ricomprendere anche interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati;

alla luce di una interpretazione sistematica delle norme sembra opportuno richiamare la normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, al capitolo 8.7.1, che fornisce la definizione di unità strutturale

(US) nei termini seguenti: «... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi»;

altrettanto utile appare la definizione di cui alla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. recante Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, secondo la quale «l'Unità Strutturale è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarela, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.»;

risulta, pertanto allo stato attuale, poco chiara la portata applicativa dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione dei rilievi sopra sollevati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare, con atto di rango secondario, la reale portata applicativa dell'articolo 16-*bis* comma 1, lettera *i*), del T.U.I.R., specificando che lo stesso si applica all'unità strutturale e dunque anche ad interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti-strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici;

a valutare l'opportunità di prorogare al 2025 le disposizioni di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di favorire la ricostruzione degli immobili.

G6.4

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 10, comma 1, lettera *n*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 («decreto semplificazioni»), è intervenuto sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia stabilendo che: «La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

tale disposizione è una delle numerose contenute nel decreto semplificazioni che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure dell'edilizia, ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo;

fino alla pubblicazione del decreto è stato possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ottenere l'agibilità degli immobili solo dopo un intervento di nuova costruzione, ricostruzione o lavori sugli edifici esistenti;

con la nuova previsione si consentirebbe a molti proprietari di immobili di presentare la SCIA anche in assenza di lavori di riqualificazione su quegli immobili che siano stati legittimamente realizzati ma che, per motivi puramente anagrafici, sono privi di agibilità;

nonostante il termine per l'emanazione del citato decreto interministeriale, seppur non perentorio, sia ormai scaduto l'11 dicembre 2020, ad oggi non risulta all'interrogante che sia stato emanato il decreto attuativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di provvedere all'emanazione del decreto ministeriale citato in premessa.

G6.100

PARAGONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144 - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

nel 2020 in Italia si è registrato un crollo del fatturato dell'intero sistema economico del Paese di circa 420 miliardi di euro a causa della gravissima crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19 e per effetto delle misure restrittive varate dal Governo che hanno imposto fortissime limitazioni all'attività d'impresa;

come rilevato dalla Confederazione generale italiana degli artigiani di Mestre, CGIA, a dicembre scorso, nel 2020 sono stati stanziati - e non ancora completamente erogati - 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia, pari al 7 per cento della copertura totale degli introiti persi dalle piccole e medie imprese, al netto delle misure a sostegno della liquidità e degli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali, con impatto praticamente insignificante sull'economia reale e sulle esigenze degli imprenditori;

nonostante le chiusure volute del Governo per limitare i contagi da Covid 19, le attività commerciali, a fronte di un ingente calo di fatturato per prolungati e ripetuti periodi di inattività, hanno continuato a dover sostenere costi elevati per il pagamento di spese fisse, fra cui affitti e utenze per elettricità, gas e acqua;

impegna il Governo:

di concerto con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ad adottare immediati provvedimenti per la sospensione dei pagamenti di tutte le bollette di energia elettrica, gas e acqua per le attività commerciali che abbiano registrato un inutilizzo delle utenze conseguente alle misure restrittive del Governo che ne abbiano imposto la chiusura.

EMENDAMENTI

6.0.1

BOTTICI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Digitalizzazione del processo di incasso degli assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d*) ed *e*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

6.0.2

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d*) ed *e*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

6.0.3

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *d*) ed *e*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".».

6.0.4

MARINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. *d*) ed *e*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".».

6.0.5

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

6.0.6

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati tra il 1° marzo 2021 e il 31 luglio 2021 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. (43)

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 31 ottobre 2021, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

6.0.7

MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti di protezione di igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-quinquies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 110 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 110 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.0.8

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del Testo Unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per il 2021, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.9

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

6.0.10

MISIANI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Benefici fiscali per agevolare l'accesso al credito degli anziani)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*-bis) è inserita la seguente:

"*b*-ter) gli interessi passivi, l'imposta sostitutiva e gli oneri accessori comunque denominati pagati in dipendenza di prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44."

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Sono inoltre deducibili gli-interessi e gli oneri accessori comunque denominati corrisposti dagli eredi legittimi in relazione a prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relativi agli immobili compresi nell'attivo ereditario".».

6.0.11

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, PIROVANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo

15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *weddingplanner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.12

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma precedente, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-*quinquies*, 13-*ter* e 13-*quater*, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 31 maggio 2021».

6.0.13

GALLONE, FLORIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le plusvalenze di cui alla lettera c), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.".

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44."»

6.0.14

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, MARTI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio economico delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nei due periodi d'imposta precedenti, alle medesime imprese spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di impresa.

2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio, turistici ricettivi e rifugi alpini - Esenzione canone unico pubblici esercizi, strutture ricettive e rifugi alpini)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le strutture ricettive e i rifugi alpini titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 81.6 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019, rispettivamente dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ove non istituito il canone di cui all'articolo 1, commi 81.6 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.16

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivo fiscale alla riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)

1. Per i titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per gli anni 2021.

2. I canoni di locazione pattiziamente e contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1, non concorrono alla formazione del reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.17

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 81 è sostituito dal seguente:

"L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, è elevato al 12 per cento per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."»

6.0.18

TIRABOSCHI, PEROSINO, BERARDI, BARBONI, GALLONE, SICLARI, RIZZOTTI, AIMI, CANGINI, MASINI, DAL MAS, CALIGIURI, GALLIANI, DAMIANI, BIASOTTI, SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPTATHEU, FERRO, BINETTI, MALAN, GIRO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)

1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, costituiti in fauna di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n.176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere *a)* e *b)* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

2. In considerazione di quanto stabilito al comma 1, all'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, dopo

la parola "contratto" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistono in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto". L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai rimborsi anticipati si applica il criterio del costo ammortizzato. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 così come rese operative dalla normativa secondaria, dalle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza e dagli Orientamenti emanati dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.»

6.0.19

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinqüies* e 126-*quinqüiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:

a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.»

6.0.20

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio-come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso

mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

b) l'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

6.0.21

MARINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modalità semplificata di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Felino restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermedia-

rio consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:

a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.».

6.0.22

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021.».

6.0.23

MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3-*bis* le parole: "1° aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

b) Il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il mese di aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono inoltre definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis non conformi al presente articolo"».

6.0.24

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rimessione in termini e sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

1. I termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle suc-

cessioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

in scadenza fra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento delle somme suddette non determina la decadenza dalla rateazione.

2. Decorso il termine finale di cui all'ultimo periodo del comma precedente, il piano di dilazione originario prosegue con il pagamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della prima rata non pagata in scadenza nel periodo di sospensione e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli i, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di sospensione».

6.0.25

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abilitati all'art. 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».

6.0.26

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente».

6.0.27

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)

1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.

2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono essere effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.

3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime».

6.0.28

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di tutela e rilancio del commercio)

1. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali possono effettuare per un periodo di tempo di sei mesi le vendite di liquidazione anche nei casi in cui le stesse non avvengano per fine dell'attività.».

6.0.29

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga adempimenti professionisti in isolamento)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».

6.0.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Canone di abbonamento speciale)

1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.31

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'art. 31 della legge n. 340/2000 al comma 2-*quinques* sono aggiunti i seguenti periodi: "Potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."».

6.0.32

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 34-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-*bis*. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.

3-*ter*. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria".».

6.0.33

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il sostegno alle microimprese)

1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».

6.0.34

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

6.0.35

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 4-*bis* gli ultimi due periodi sono soppressi.».

6.0.36

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola:", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.37

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236

del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020».

6.0.38

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni per l'anno 2021 e 600 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 600 milioni per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196».

6.0.39

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI,
ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.

3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "che realizzino operazioni" fino ad: "efficientamento gestionale" sono soppresse».

6.0.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.

3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "che realizzino operazioni" fino ad: "efficientamento gestionale" sono soppresse».

6.0.41

MARINO, CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso al 2021 e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2018 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.";

b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

d) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo"».

6.0.42

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credi-

to d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020;"

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

6.0.43

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'ar-

articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.44

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'ar-

articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.45

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riqualficazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per la spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

2. All'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.46

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.47

MALLEGNI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito

d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.48

VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo io, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.00 o euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) all'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.49

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi

crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari".

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.50

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.51

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.".

2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.52

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.53

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19«, e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.54

CONZATTI, MARINO, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

"Art. 81-bis.

(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono sta-

biliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

6.0.55

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(SAL Mensili)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

6.0.56

BOTTO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2021, i versa-

menti di cui al comma 5 del medesimo articolo 4 del-decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

6.0.57

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Alla fine dell'art. 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'art. 1, comma 1132, lett. a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della Transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo."».

6.0.58

FERRARI, PITTELLA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Dpr 146 del 23 agosto 2017)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7";

2) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7";

3) all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), sostituire il punto 1) con il seguente:

"1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista";

4) all'articolo 4 il punto 2), della lettera *a*), comma 1, è abrogato;

5) all'articolo 4 il punto 3), della lettera *a*), comma 1, è abrogato;

6) all'articolo 4, comma 2) cancellare le parole: "con almeno un giornalista";

7) all'articolo 6, la lettera *c*), comma 1, è abrogata;

8) all'articolo 6, la lettera *d*), comma 1, è abrogata;

9) all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente".».

6.0.59

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, FARAONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni e autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 l. 84/1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese

per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 novembre 2020, emanato in attuazione dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

6.0.60

BOTTO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori interventi in favore del tessuto economico nazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata all'8 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

2. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, sono destinate ad un apposito Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato: "Fondo emergenziale Covid-19, in favore delle attività commerciali, artigianali, agricole e turistiche". Indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

3. Ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle *start-up* innovative, come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le "piccole e medie imprese innovative", come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24

gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma r ed il limite del contributo per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. I soggetti beneficiari di cui al comma r possono acquisire il contributo previsto dal Fondo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.».

6.0.61

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 31 dicembre 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021";

b) alla lettera *b)*, le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021".».

6.0.62

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, GRASSI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

6.0.64

Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione dell'imposta per la rivalutazione dei beni)

1. All'articolo 1, comma 943, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti: "nella

misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022 e 60 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.65

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica alla legge n.145 del 2018 in materia di credito d'imposta derivante dall'ecobonus per gli Scooter)

1. All'articolo 1, comma 1061, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le imprese di cui al periodo precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"».

6.0.66

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117 sono aggiunti i seguenti:

«117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'esercizio 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113

di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada;

117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

6.0.67

PIARULLI, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

"185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° aprile 2021, effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e in relazione alle quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2021, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.68

TURCO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti:

a) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2041 parola: "esclusivamente" è soppressa;

2) dopo il comma 204 è inserito il seguente:

"204-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, in deroga al comma 191, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.";

b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056. 1057 e 1058 posso optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al- credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate

nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».

6.0.69

PAROLI, GALLONE, ANASTASI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché gli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; detti alloggi sociali non costituiscono presupposto d'imposta, ancorché i relativi rapporti giuridici siano ancora pendenti";

b) al comma 749, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La suddetta detrazione si applica agli immobili regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora gli stessi non possano essere qualificati alloggi sociali e dunque non rientrino nelle previsioni del comma 741, lettera c), numero 3)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.0.70

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30% dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, seppur formalmente differenti, coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6.0.71

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione seconda rata imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599, dell'articolo t, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile:

a) siano legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

c) appartengano allo stesso gruppo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.72

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta per l'anno 2021 la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a capannoni e per gli immobili strumentali alle attività delle imprese turistiche.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «300 milioni».

6.0.73

FENU, DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a*), *b*) e *e*), comma 6, lettere *a*) e *c*), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di

rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma i del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia, istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021."».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».

6.0.74

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure a sostegno della liquidità delle PMI)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), comma 6, lettere *a*) e *c*), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 0, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 360 milioni di euro per l'anno 2021.

8. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 360 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.75

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI,
ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), comma 6, lettere *a*) e *c*), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi-per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

6.0.76

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure

di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

6.0.77

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 6-bis.

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18-, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

6.0.78

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), comma 6, lettere *a*) e *c*), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».

6.0.79

LAUS, STEFANO, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»

6.0.80

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»

6.0.81

PARAGONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma *i* determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma *l*.».

6.0.82

PESCO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Moratorie debiti)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, i soggetti che hanno in corso moratorie di cui all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono avvalersi a seguito di presentazione istanza in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di una proroga per rimborso capitale fino al 31 dicembre 2021. Il tasso d'interesse applicabile durante il periodo supplementare di differimento non può superare il 5,00 per cento.».

6.0.83

VONO, MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito di imposta botteghe e negozi)

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "relativo al mese di marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai mesi di marzo, giugno, luglio, agosto e settembre 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 356,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41."».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «193,7 milioni».

6.0.84

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.85

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.86

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.87

D'ANGELO, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esclusione dei valori degli immobili interessati dalla sospensione dal calcolo del patrimonio ai fini del calcolo dell'ISE)

1. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo

sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».

6.0.88

PITTELLA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo ad attività di intrattenimento integralmente sospese nel 2021)

1. Alle imprese le cui attività siano state sospese da provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati, nel periodo, allo svolgimento dell'attività d'impresa.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «518,6 milioni».

6.0.89

TURCO, ROMANO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione adempimenti fiscali)

1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di 250 giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal

31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6.0.90

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Estensione a 12 anni della durata temporale delle garanzie SACE e Fondo PMI)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "12 anni";

b) dopo il comma 14-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"14-*septies*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE S.p.A. per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravii in termini di commissioni".

2. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "144 mesi";

b) al comma 1, lettera *m)*, le parole: "120 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "144 mesi"

c) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge l'im-

presa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravii in termini di commissioni".

3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, a notificare i regimi di modulazione della durata della garanzia, dei premi di garanzia e della copertura della garanzia per ciascun prestito individuale garantito previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coerentemente con quanto previsto dal punto 25 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19 della Commissione europea, adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), come da ultimo modificato dalla Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

4. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma *Next Generation* EU. di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

6.0.91

BOTTICI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo i, le parole: "30 giugno 2021", sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 13, comma 1:

1) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) alla lettera c), le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera b). L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

c-ter) per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria;"».

6.0.92

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese proroga garanzie pubbliche)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 13, comma 1:

1) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) alla lettera c), le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera b). L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

c-ter) per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria".».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

6.0.93

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».

6.0.94

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati,

come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».

6.0.95

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese- proroga garanzie pubbliche)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 1,

i. al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

ii. alla lettera c), le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

iii. dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera b). L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione";

c-ter) per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione ac-

cordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fino restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.".

2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.96

BOTTICI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, 11. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "supporto durevole", sono inserite le seguenti: "l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso".

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente, decreto ed il

termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "supporto durevole", sono inserite le seguenti: "l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso";

c) il comma 2-*bis* è abrogato.».

6.0.97

GALLONE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".»

6.0.98

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia,

a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

6.0.99

FENU, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

6.0.100

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI,
ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

6.0.101

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

6.0.102

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.103

STEFANO, LAUS, COLLINA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.104

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.105

PARAGONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.106

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA,
TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c*), le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

b) al comma 1, lettera *n*), dopo le parole: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2)", sono aggiunte le seguenti parole: "e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.107

DELL'OLIO, GIROTTI, CASTALDI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'eco-

nomia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.108

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.109

DE POLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.110

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.111

CONZATTI, FARAONE, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.112

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI,
ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.113

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *e*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.114

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'ar-

articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.115

FENU, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga della disciplina emergenziale del Fondo centrale di garanzia PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 12-*bis*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

6.0.116

DI PIAZZA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.117

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiunge il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'art. 13 comma 12-bis del decreto-legge 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire "31/12/2020" con "31/12/2021"».

6.0.118

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021,"».

6.0.119

NANNICINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

6.0.120

FENU, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Limite di durata delle operazioni garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. Il limite di durata delle operazioni finanziarie garantiti dal Fondo ai sensi del presente articolo, previa autorizzazione della Commissione Europea, è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo e aventi durata non superiore a 72 mesi, ove il soggetto finanziatore prolunghi la durata dell'operazione, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, sempre nel limite di 120 mesi."».

6.0.121

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per i finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40, i soggetti beneficiari possono chiedere l'allungamento della durata del piano di ammortamento fino a 15 (quindici) anni. La garanzia pubblica che assiste tali finanziamenti è automaticamente prolungata previa semplice comunicazione da parte del soggetto richiedente e/o del soggetto finanziatore.

2. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la durata massima dei finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40 viene incrementata a 15 anni.

3. All'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, previa autorizzazione dell'EBA in merito alle misure di concessione, viene aggiunta la seguente frase: "Possono essere oggetto di rinegoziazione del debito e/

o consolidamento le operazioni per le quali il soggetto richiedente abbia già ottenuto una garanzia a valere sul *Temporary Framework* purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento ed in presenza di un calo del fatturato registrato dal soggetto richiedente tra l'esercizio 2020 e l'esercizio 2019 a causa dell'emergenza Covi d 19».

6.0.122

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondi gestiti per conto dello stato dall'Istituto per il Credito Sportivo per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1. Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse a titolo gratuito. La percentuale di copertura della garanzia è fino ad un massimo:

a) del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 10 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila;

b) del 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 6 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e -fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

L'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

4. Secondo le attuali stime prospettiche di rischio, a fronte della dotazione disponibile, comprensiva degli ulteriori 30 milioni di euro di cui al comma 1, il comparto potrà garantire fino ad un massimo di 225 milioni di euro di finanziamenti. In base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata annualmente dagli organi di gestione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disponibilità del comparto potranno essere adeguate al profilo temporale delle perdite attese mediante successive autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato ovvero destinazioni alla gestione ordinaria del predetto Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

6.0.123

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con la legge 5 giugno 2020 n. 40 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: "quinquennali" sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica";

b) il comma 4 è soppresso».

6.0.124

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Al capo terzo, articolo 15 comma 1, capoversi 3-*bis* e 3-*quater* del decreto-legge 23 del 2020, n. 23 le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.125

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esercizio di poteri speciali per il settore automobilistico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021" e dopo le parole: "per i settori agroalimentare e siderurgico" inserire le seguenti: "e per il settore automobilistico"».

6.0.126

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.127

PESCO, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rinvio tassazione canoni di locazione periodo non percepiti a causa del Covid-19)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i redditi derivanti da canoni locazione di immobili relativi ai periodi di imposta 2020 e 2021, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata in via provvisoria da un dichiarazione del locatore sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ed entro 12 mesi in via definitiva dalla dichiarazione di riscossione in periodo d'imposta successivo oppure dall'ingiunzione di pagamento. Ai soli fini del presente comma, non valgono le limitazioni ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 di cui al comma 2".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.128

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;", sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, e fino a cinquanta milioni di euro";

b) al comma 12, primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.129

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 8 e 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla

legge di conversione del presente decreto, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e gli strumenti di finanziamento alle stesse.

3. Possono accedere agli strumenti di sostegno di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa verifica dei requisiti ivi richiesti, anche le aziende che, nei termini previsti dalla normativa vigente, abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nei termini previsti dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020.

4. Per la fruizione dei benefici previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.130

Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157 del 2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435 del 2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro".».

6.0.131

CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.132

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 28, comma 5, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

6.0.133

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione - degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

6.0.134

DELL'OLIO, FENU, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dai volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Al credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.135

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.136

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.137

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di

locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo...».

6.0.138

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

6.0.139

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopraccitati mesi.

2. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello previsto dall'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.436,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.140

GALLONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.

77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopraccitati mesi.».

6.0.141

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo 6è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopraccitati mesi.».

6.0.142

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

2. Per le finalità del comma 1, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla leg-

ge 17 luglio 2020, n. 77, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, che abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30% rispetto agli stessi periodi dell'anno 2019 hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo luglio 2020 sino al termine dello stato di crisi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In tale sede si tiene conto dei canoni versati al locatore dal primo luglio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge. Le parti possono stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni, secondo equità, in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario e tenuto conto del complesso degli elementi contrattuali ed extracontrattuali. In sede di rideterminazione si tiene conto dei crediti d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda eventualmente usufrutti dal locatario con riferimento alle disposizioni adottate per il sostegno alle imprese nell'ambito all'emergenza COVID 19.

3. Per il periodo considerato, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

4. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, sino al 31 dicembre 2022 e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore ai sensi dell'articolo 1464 del codice civile qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorrere dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, e comunque in misura non inferiore al 30 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 70 per cento; ovvero, in misura non inferiore al 50 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 50 per cento; ovvero in misura non inferiore al 70 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 30 per cento.

5. Per gli anni 2021 e 2022, al locatore d'immobile per immobili a uso non abitativo, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 1° luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 30.000 euro per singola locazione.

6. Il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di cui al comma 2, anche ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 5, e ogni altra informazione utile ai fini fiscali.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative del presente articolo, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 8. Ove tale limite fosse superato si provvede alla proporzionale riduzione dell'agevolazione di cui al comma 5.

8. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 720 milioni per l'anno 2023 si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 720 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma *Next Generation* EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.143

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore

tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria " e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.144

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.145

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

6.0.146

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

6.0.147

LICHERI, SANTILLO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIROTTI, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, TURCO, VACCARO, VANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori misure di incentivazione e di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

b) al comma 3-bis:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" *sono sostituite dalle seguenti*: "30 giugno 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4:

1) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

e) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.412,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 3813,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.674,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 3.795,8 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.809,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 36,8 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,9 milioni di euro per l'anno 2034 e in 64,8 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

6.0.148

GALLONE, BERARDI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, all'alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, camino 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

6.0.149

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1 lettera *a*) dopo le parole: "spese non superiore" sono aggiunte le seguenti parole: "a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;"

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

6.0.150

SANTILLO, ANASTASI, GIROTTO, CASTALDI, CROATTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di misure di sostegno a cittadini e imprese)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazio-

ne di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

1) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

2) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

3) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma i, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

4) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.";

c) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-bis";

d) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42».

6.0.151

SANTILLO, ANASTASI, LOMUTI, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.";

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.";

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

4) al comma 4-*quater* sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2025";

5) dopo il comma 4-*quater*), è aggiunto il seguente:

"4-*quinqüies*) La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n. 232 del 28 dicembre 2016, n. 232.";

6) al comma 13-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato

legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.";

7) dopo il comma 13-*ter*, è inserito il seguente:

"13-*ter*.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a*), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.";

b) all'articolo 121:

1) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.";

2) al comma 2, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

"*f*-*bis*) interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,95 milioni di euro per l'anno 2022, 4964,05 milioni di euro per l'anno 2023, 4405,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4138,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4130,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42."».

6.0.152

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

6.0.153

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6 -bis.

1. All'articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi del-

la spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

6.0.154

GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, le parole: "fermi restando i requisiti di cui al comma 3", sono sostituite con le seguenti:

"che assicurino il miglioramento di una classe energetica dell'edificio. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di interventi che non riguardino l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari che lo costituiscono".«.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «10 per cento».

6.0.155

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nonna di interpretazione autentica in materia di sisma bonus)

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.0.156

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nonna di interpretazione autentica in materia di sisma bonus)

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.0.157

PARAGONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma bonus)

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».

6.0.158

GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4-*quater* inserire il seguente:

"4-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spettante ai sensi del comma 4, nonché la cessione o lo sconto di cui all'articolo 121, si applicano anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che si realizzi anche il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato."».

6.0.159

GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 8-*bis*, è aggiunto alla fine il seguente periodo "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

6.0.160

GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, la lettera *a*) è sostituita con la seguente:

"*a*) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti".».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento.».

6.0.161

Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2021 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.162

FERRO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d bis*) dalle imprese turistico ricettive"«.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».

6.0.163

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10"«.

6.0.164

GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

"*d-ter*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;"«.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».

6.0.165

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRUZZONE, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione odi affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.";

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"*10-bis.* Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *e-bis)*, la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera *e-bis)*, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.166

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori";

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera f) la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera f) sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero

dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili"».

6.0.167

MARINO, CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori."

b) Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *e-bis)* la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera *e-bis)* sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili"».

6.0.168

MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Applicabilità art. 119 decreto-legge 34/2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"f) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6.0.169

MARCUCCI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Applicabilità dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"e-bis) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

6.0.170

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Applicabilità articolo 119 decreto-legge n. 34/2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge, 17 luglio 2020 n. 77 dopo la lettera e), inserire la seguente:

"f) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

6.0.171

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Applicabilità dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

6.0.172

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) su edifici e impianti sportivi gestiti dalle associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni;"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

6.0.173

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17- luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) su edifici adibiti a caserme"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

6.0.174

PAROLI, GALLONE, ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6 -bis.

1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma

"9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.175

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera b), è inserito il seguente periodo:

"La presentazione dell'asseverazione dell'efficacia antisismica dei Favori è tempestiva se avviene entro l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, anche per le richieste di permesso a costruire depositate prima del 1° gennaio 2021."».

6.0.176

GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera *b*), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, non è richiesta l'attestazione della congruità dei costi, in considerazione del fatto che l'agevolazione si applica sul corrispettivo d'acquisto delle unità ricostruite, e non sulle spese sostenute per l'intervento antisismico".».

6.0.177

GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 13-*ter* è sostituito con il seguente:

"13-*ter*. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 9-*bis*, comma 1-*bis*, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai soli fini di accesso alle agevolazioni fiscali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito agli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente all'indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1° settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulta iniziata entro tale data"».

6.0.178

SANTANGELO, SANTILLO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soccorso istruttorio per le asseverazioni in materia di cd. "Superbonus 110%")

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:

"13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14".».

6.0.179

GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:

"13-quater. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili".».

6.0.180

GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:

"13-*quater*. I tecnici che producono le asseverazioni, possono, in ogni caso, integrarle con i dati mancanti o correggerle con asseverazioni integrative da presentare appena possibile e comunque prima della fine dei lavori."».

6.0.181

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis.

(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria

delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.».

6.0.182

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis.

(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata».

6.0.183

GIROTTI, CASTALDI, CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riallocazione risorse non utilizzate)

1. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate per la copertura degli oneri relativi all'anno 2020, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo capitolo.».

6.0.184

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.185

BOTTICI, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.6-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il limite complessivo del credito d'imposta delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, è incrementato fino a 1.500 milioni di euro, nella misura pari ai 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.186

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga dell'incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

1. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 557 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,».

6.0.187

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2021" e le parole: "per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020" sono sostituite con le seguenti: "per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021"».

6.0.188

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.189

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte

nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di Cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.190

LOREFICE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure a sostegno delle emittenti locali)

1. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per gli anni 2019 e 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e ripartito per il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, e per il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma i, lettere a) e b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146".

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.191

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.192

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 216, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020; n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "ulteriori tre anni" con le seguenti: "ulteriori cinque anni"».

6.0.193

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.

2. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è premesso il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.194

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(SAL mensili "emergenziali")

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al paga-

mento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

6.0.195

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Maggiori oneri da "emergenza Covid")

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.196

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese che nell'anno 2020 abbiano registrato un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 50 milioni di euro nel biennio 2019-2020 è prorogato al 30 giugno 2021 il termine di versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi delle società (Ires) dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

4. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 6

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "15 per cento"».

6.0.197

FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 60, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le parole: " e 103", sono sostituite con le seguenti: ", 103 e 108"».

6.0.198

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Esenzioni dall'imposta municipale propria
IMU per i settori del turismo e dello spettacolo)*

1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,

n.160, non è dovuta per l'anno 2021 e, limitatamente agli immobili di cui alla lettera *d*), anche per l'anno 2022.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 220 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.199

PIARULLI, PESCO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di sostegno per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, spetta altresì con riferimento agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati nell'anno 2021, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 81, che costituisce tetto di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 180 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «370 milioni».

6.0.200

MARCUCCI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" aggiungere le seguenti: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) al comma 1, dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-bis";

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio-2018" e le parole: "fino ad un massimo di 200.000 euro" sono eliminate.

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.201

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" inserire il seguente periodo: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-*bis*".

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: 'esistenti alla data del 1° gennaio 2012' sono sostituite dalle seguenti: 'esistenti alla data del 1° gennaio 2018' e le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' sono eliminate;

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica".

3. dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.202

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 5 dopo le parole: "per l'anno 2020", inserire le seguenti: "e di 150 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.203

LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittime)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in fauna singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 13 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.204

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa)

1. All'articolo 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "Il saldo attivo della rivalutazione", sono inserite le seguenti: ", sia per la rivalutazione in corso che per quelle create in periodi precedenti,"».

6.0.205

FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Welfare aziendale e bonus smartworking)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.206

LAUS, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.207

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale e a sostegno dello smartworking)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.208

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 4, sopprimere le parole da: "e, sulla base" a: "comma 2, lettera b)".

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «505,4 milioni».

6.0.209

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI e incremento della garanzia piena fino a 50.000 euro)

1. All'articolo 1 comma 244 della legge 31 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 13 comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nella lettera *m*) le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".

3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma *Next Generation EU* di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.210

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 244 le parole: " fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.", sono sostituite dalle seguenti: " fino al 31 dicembre 2021";

b) Il comma 245 è soppresso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.211

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 244 le parole: " 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2021";

b) Al comma 245 le parole: "28 febbraio 2021", sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziato nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.212

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Al comma 244 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziato nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.213

BOTTO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Moratoria dei debiti)

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.214

BITI, FERRARI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga della moratoria finanziamenti PMI)

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.215

DI GIROLAMO, PESCO, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 599,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1 All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b*-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».

6.0.216

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 599
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».

6.0.217

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 599
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».

6.0.218

MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 599
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».

6.0.219

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 599
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».

6.0.220

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 599
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «538 milioni».

6.0.221

CONZATTI, FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 599
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «538 milioni».

6.0.222

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.223

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.224

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*e*) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.225

DE POLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*e*) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

6.0.226

PITTELLA, FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «447 milioni».

6.0.227

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

6.0.228

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «510 milioni».

6.0.229

FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "del reddito dell'impresa," inserire le seguenti: "ivi comprese quelle del settore del commercio, del turismo e dei servizi e i professionisti titolari di partita iva,"».

6.0.230

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, al comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, è aggiunto il seguente comma:

"1059-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

6.0.231

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

6.0.232

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Garanzie alle PMI)

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, le misure previste dal fondo di garanzia pari al 100 per cento in favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un fatturato fino a 5 milioni di euro annuo, sono concesse in favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, per la concessione dei prestiti a tasso zero, fino ad un massimo di 150 mila euro, da restituire entro 25 anni.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione bancaria italiana, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono stabilite le misure attuative, i criteri, e le modalità, nonché gli interventi normativi, che regolano l'accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1, al fine di adeguarli per le finalità previste dal presente articolo».

6.0.233

BOTTO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e

il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.234

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo a fondo perduto in favore di operatori economici con fatturato superiore ai 10 milioni di euro)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori economici con ricavi e compensi superiori ai 10 milioni di euro che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.235

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il sostegno alle microimprese)

1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.236

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Misure di sostegno agli operatori con
sede operativa nei centri commerciali)*

1. Al fine di compensare i danni economici subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 delle attività degli operatori con sede operativa nei centri commerciali ubicati nelle aree del territorio nazionale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.237

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO,
SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI,
BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS,
DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI,
GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo a fondo perduto per gli operatori ambulanti)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA

dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.239

GIAMMANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, di un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura fissa di euro 20 mila.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

6.0.241

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti-dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente-articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

6.0.242

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Proroga termini dell'entrata in vigore delle linee guida
EBA sul merito creditizio di cui al Regolamento UE 171/2018)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, l'applicabilità delle soglie di valutazione del merito creditizio dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, da parte degli istituti di credito, delle società di intermediazione creditizia nonché degli altri soggetti autorizzati di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogata fino al 31 dicembre 2021».

6.0.243

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

6.0.244

GIROTTA, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni di proroga in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Per i periodi d'imposta aventi inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità, si applicano le lettere c) e d) dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, inerenti l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici».

6.0.245

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

6.0.246

CONZATTI, MARINO, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'ARERA, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

6.0.247

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.248

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.249

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno

2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.250

FENU, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di TARI)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la TARI di cui all'articolo 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti di cui all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rideterminata tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

2. L'importo totale da versare per il tributo di cui al comma 1 è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre e il 16 giugno del medesimo anno.

4. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-

tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e nelle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. Con provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.251

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Cancellazione della TARI per il 2021
per le imprese del comparto turistico)*

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a*), *l*), *m*) e *r*) del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

6.0.252

MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la valorizzazione dei comuni termali" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2021, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini del presente articolo, per "azienda termale" si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera *c*) del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.253

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per l'accertamento dell'infezione da Covid-19)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per le imprese turistico-ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'effettuazione di test per accertare l'infezione da Covid-19. Il credito

d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per l'effettuazione di test certificati dal Ministero della salute presso strutture pubbliche e private per individuare l'infezione con il Covid-19 nelle imprese di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.254

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

6.0.255

PESCO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per saldo e stralcio crediti derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al locatore di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda verso soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di saldo e stralcio dell'importo residuo credito derivante da canoni di locazione non pagati relativi al periodo i gennaio 2020 fino al 30 aprile 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, un credito di imposta pari al 50 per cento della riduzione del credito, entro il limite massimo annuo di 2.500 euro per ciascun contratto di locazione.

2. Qualora in relazione al medesimo soggetto siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento a saldo e stralcio dei canoni di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.256

MALLEGNI, MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento"».

6.0.257

BITI, PARRINI, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per l'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto pari al 50 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente ai contratti di locazione relativi alle attività di cui al medesimo comma 1 svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».

6.0.258

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI,
SERAFINI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cedolare secca)

1. Per la durata dello stato d'emergenza sanitaria, e sino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stesso, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Il regime della cedolare secca si applica sugli immobili classificati C/1, di superficie fino a 400 metri quadri. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili per i contratti di locazione aventi un corrispettivo annuo complessivo superiore ai 250.000 euro, ai nuovi contratti conclusi durante lo stato di emergenza che non prevedano, rispetto al contratto già in essere tra i medesimi soggetti, una riduzione del corrispettivo annuo non inferiore al 20 per cento, nonché qualora alla data della predetta dichiarazione risulti già pendente un giudizio introdotto per morosità del conduttore.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.259

GUIDOLIN, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cedolare secca per gli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, avente ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di

cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nel 2020, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 163,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e 191 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.260

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0.261

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.262

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi successivi a marzo 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto *ex art.* 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile odi risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

6.0.263

FERRAZZI, ROMEO, SBROLLINI, DE PETRIS, LICHERI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

6.0.264

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020

per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a*), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il

pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalità ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS."

9. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 7, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 9, valutati in 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.265

STEFANO, ASTORRE, BOLDRINI, BITI, CIRINNÀ, D'ARIENZO, FEDELI, GIACOBBE, IORI, LAUS, PINOTTI, RAMPI, ROJC, ROSSOMANDO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, SANTILLO, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni».

6.0.266

PIARULLI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente dalle aziende titolari, di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o collocati nelle stazioni ferroviarie, metropolitane o negli aeroporti, alle medesime aziende è riconosciuto, per l'anno 2021, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'importo del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gravante sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento venga effettuato entro il 31 dicembre 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.267

PIARULLI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esoneri fiscali per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento al periodo compreso fra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021 è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale e per i quali il calcolo dei tributi e dei canoni viene rapportato al periodo di maturazione per l'anno 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2022.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.268

PIARULLI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale del settore della comunicazione pubblicitaria e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.269

Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di sostegno per le imprese del settore dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare continuità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso modalità di accesso semplici agli incentivi che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, la graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, per l'accesso ai meccanismi di incentivazione relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, è sempre soggetta a scorrimento qualora uno o più proponenti:

- a) abbiano rinunciato alla realizzazione dell'intervento;
- b) siano stati esclusi dalla graduatoria in conseguenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- c) siano stati esclusi dal GSE in seguito a controlli dallo stesso effettuati;
- d) siano decaduti per scadenza dei termini di entrata in esercizio degli impianti.

2. Gli impianti che risultino in posizione utile nella graduatoria e che risultino in esercizio alla data di scorrimento della stessa, hanno diritto alla tariffa incentivante a partire dalla data di loro entrata in esercizio, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, e alle decurtazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata».

6.0.270

GAUDIANO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Prolungamento degli orari di apertura dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti)

1. Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, assicurando al contempo la sostenibilità economica per le imprese operanti nel settore della ristorazione, le attività dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti sono consentite, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della salute con riferimento alle regioni a più basso rischio epidemiologico, dalle ore 5:00 fino alle ore 20:00».

6.0.271

ANASTASI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per oneri utenze energia elettrica)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma i, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42»

6.0.272

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Differimento del termine per il rilascio di autorizzazioni amministrative)

1. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19».

6.0.273

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Risorse per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, ivi comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle

reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

- a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
- b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
- c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma dell'articolo 41».

6.0.274

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga versamenti Preu)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio dovuti a titolo di rate residue del saldo del quinto bimestre 2020, come previste dall'articolo 13-*nonies* del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di versamenti per secondo e terzo bimestre 2021, sono sospesi fino al 25 luglio 2021. Le somme dovute sono versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata il 30 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2021.

2. A decorrere dal 1 maggio 2021 è abrogato l'aumento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, definito dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza 1 gennaio 2021 e si applicano le misure fissate, rispettivamente, al 23,85 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a*) e all'8,50 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b*). A decorrere dal 1° gennaio 2023, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate, rispettivamente, al 24,00 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a*) e all'8,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b*).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 28,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.275

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

6.0.276

FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Qualora si verifichi una sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un periodo continuativo superiore a quindici giorni, in una o più regioni del territorio nazionale, in forza di atti normativi od autoritativi, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta per i concessionari interessati dalla sospensione sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; le rateazioni devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento integrale entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia dogane e monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

6.0.277

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.278

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure fiscali in favore del settore dei giochi e delle scommesse)

1. In considerazione della sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse, nei confronti dei titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei giochi, è concesso un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.

2. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore delle Agenzie delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di conversione del presente -decreto, sono emanate le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0.279

GASPARRI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145

nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

6.0.280

GASPARRI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il termine dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche alle concessioni demaniali marittime».

6.0.281

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione per i titolari di concessioni demaniali marittime e le imprese turistico-ricettive all'aria aperta dal pagamento del canone per occupazione del demanio marittimo e dei prelievi sui rifiuti)

1. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.282

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR,
BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Esclusione dal Programma Cash-
back dei prodotti ad aggio o margine fisso)*

1. I beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal Programma *Cashback*».

6.0.283

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I manufatti parzialmente o totalmente realizzati in assenza di concessione edilizia potranno essere sanati col pagamento del triplo degli oneri relativi purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che siano stati realizzati da almeno 10 anni;
- b) che siano adibiti ad attività artigianale, commerciale ed industriale regolarmente autorizzate dalle competenti autorità amministrative;
- c) che non superino le dimensioni di 400 mq.

2. Le istanze possono essere presentate dai proprietari o da chiunque dimostri di averne titolo».
